



METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PERIODO REGOLATORIO 2026 - 2029 SUB AMBITO 2

Relazione di accompagnamento

Luglio 2026

Sommario

1	Premessa (ETC).....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare.....	7
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	9
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	9
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	10
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	10
3.1	Dati tecnici e potenziamento del servizio	11
3.1.1	Variazioni di perimetro	11
3.1.2	Livelli e variazioni della qualità	11
3.2	Fonti di finanziamento	12
3.3	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	12
3.3.1	Dati di conto economico	13
3.3.2	Focus sugli AR e AR _{sc}	13
3.3.3	Componenti di costo previsionali	14
3.3.4	Investimenti	15
3.3.5	Dati relativi ai costi di capitale	15
4	Attività di validazione (ETC).....	16
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	27
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	27
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	28
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	30
5.1.3	Coefficiente CRI	31
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	32
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	32
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	33
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	33
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	33
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	34
5.3.3	Componenti previsionali CQ	34
5.3.4	Componenti previsionali COANT	34
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	36
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	37
5.6	Conguagli	39
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	42
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	47
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	49

ALLEGATO 2

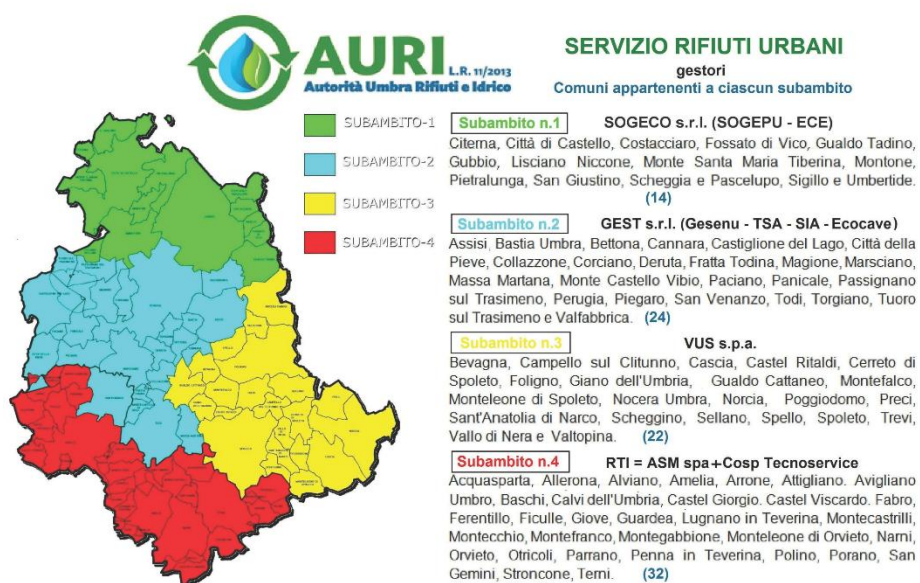
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	49
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	49
5.12 Allegati.....	50

1 Premessa (ETC)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi. Anche su tali basi, l'ETC indica se la redazione è specifica per il singolo ambito tariffario, oppure si riferisce (con le opportune specificazioni, ove rilevanti) ad un insieme di ambiti tariffari.

La presente relazione si compone di cinque capitoli. I capitoli 1, 4 e 5 sono stati redatti da Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) – di seguito Autorità o AURI, che è l'Ente territorialmente competente, il Cap. 4 è stato redatto sulla base delle procedure condotte con il supporto di Solvere P.A. Srl, soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine i capitoli 2 e 3 da Gest Srl (d'ora in poi GEST o gestore, Gest srl non ha compiti operativi e si avvale dell'attività di service prestata da GESENU, ECE, SIA, TSA), gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ambito **Sub Ambito 2**.

La Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile". In virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. L'AURI è pienamente operativa dal 01/04/2017, data di insediamento di tutti gli organi dell'autorità. Le attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani sull'ambito regionale unico (costituito da 92 Comuni) si svolgono a livello territoriale in quattro sub ambiti coincidenti con i precedenti ATI.



ALLEGATO 2

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del MTR-3. L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) (d'ora in poi AURI) è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 1/2025 – DTAC. La Relazione è redatta congiuntamente per tutti i bacini tariffari della gestione del Sub ambito 2.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'Ente territorialmente competente provvede innanzitutto ad indicare il/i comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario¹. Nel caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale che interessi una pluralità di ambiti tariffari, ivi incluso il caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente può redigere la presente sezione (premessa) in forma aggregata per i predetti ambiti tariffari, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

Il Sub Ambito 2 di AURI è costituito da 24 Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica.

A partire dal 01/01/2010 il servizio integrato dei rifiuti urbani nel Sub Ambito 2 è eseguito dal gestore unico, G.E.S.T. Srl (anche GEST), aggiudicatario della Gara d'Ambito (bando pubblicato nella GUCE in data 19/12/2008). La durata della concessione è di 15 anni e scade il 31/12/2024. Si rappresenta che la concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Sub Ambito n. 2 – affidato al RTI facente capo a GESENU/GEST – è stata prorogata dall'AURI, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. Umbria n. 10/2024, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17 settembre 2024, che ne ha fissato la nuova scadenza al 31 dicembre 2027. Il perfezionamento della proroga è stato successivamente acclarato con Determinazione dirigenziale n. 388 del 14 ottobre 2024. Ne consegue che la predisposizione tariffaria 2026-2029 si colloca interamente entro l'orizzonte di affidamento così prorogato, quantomeno per il biennio 2026-2027.

Quanto all'esecuzione dei servizi si evidenzia che la suddetta affidataria svolge il servizio per mezzo di quattro gestori operativi: GESENU Spa, ECE Srl (ECOCAVE fino al 2021), SIA Spa e TSA Spa. Per ogni Comune del sub ambito di AURI, in coerenza al Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) e alle modalità di prelievo TARI vigenti, è stato

¹ Per ambito tariffario o gestione si intende il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa di natura tributaria o corrispettiva).

ALLEGATO 2

definito un Ambito tariffario e, conseguentemente, elaborato un Piano Economico Finanziario (PEF).

AURI, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per tutto il sub ambito 2, mentre per ogni Comune è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 del MTR-3 l'Ente territorialmente competente indica, per ciascun ambito tariffario, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 29 del MTR-3. Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali avvenuti a partire dal 2024, nonché previsti nel biennio 2026-2027.

Per il dettaglio, per ciascun ambito tariffario, della situazione relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, ove presenti, i singoli servizi gestiti in economia dai Comuni si rimanda alle schede (Fascicoli Tecnici) allegati alla Relazione trasmessa dal Gestore.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

Tutti i Comuni del sub ambito 2 di AURI, per espressa previsione del piano d'ambito e del contratto di servizio, conferiscono i rifiuti presso gli impianti di proprietà degli enti locali e condotti dall'affidataria, GEST Srl, in qualità di gestore integrato. Di seguito la sintetica descrizione dell'impiantistica d'ambito.

- Tipologia Impianto intermedio: Impianto di selezione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia; Impianto di biostabilizzazione del sottovaglio della RUR di loc. Pietramelina nel Comune di Perugia.
- Tipologia Impianto di chiusura del ciclo: Impianto di smaltimento, discarica di Borgogigione nel Comune di Magione. A seguito della chiusura dell'impianto di compostaggio di Pietramelina nel Comune di Perugia, il trattamento di recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FOU e verde) viene effettuato presso altri impianti regionali e anche extra regionali.

ALLEGATO 2

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente fornisce le opportune evidenze dell'acquisizione, da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza, de:

- 1. il tool-PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilato per le parti di propria competenza;*
- 2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo il presente schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025). In caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale è possibile redigere un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative; nel caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3 si utilizza, di norma, un'unica relazione di accompagnamento;*
- 3. una dichiarazione per ciascun gestore, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- 4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.*

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti. Su tali basi, l'Ente fornisce (in questo capitolo o nei capitoli 2 e 3, compilandoli in sostituzione del gestore inerte) una descrizione sintetica del/i servizio/i erogato/i dal gestore inerte (ivi inclusi i riferimenti al titolo giuridico di affidamento e alle relative decorrenza e durata) e illustra gli elementi conoscitivi a disposizione con cui ha eventualmente provveduto alla predisposizione tariffaria, ai sensi del comma 8.3 del MTR-3.

Con la Deliberazione 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", l'Autorità nazionale ARERA ha ridefinito il metodo tariffario per la predisposizione dei PEF del terzo periodo regolatorio, meglio specificando, tra l'altro, alcuni aspetti relativi alla cronologia di consegna dei dati e dei documenti necessari all'EGATO per il puntuale e corretto svolgimento delle attività di propria competenza.

In tale quadro, considerato il termine allora vigente per l'adozione dei PEF, fissato al 30.04.2026, e ritenuto necessario assicurare un congruo periodo di tempo per la presentazione dei PEF ai Comuni prima dell'assemblea di adozione da parte di AURI nonché, successivamente, un ulteriore periodo a disposizione dei Comuni per predisporre e approvare i conseguenti atti deliberativi, l'Ente ha ritenuto indispensabile scandire *ex ante* le attività propedeutiche all'adozione dei PEF, da svolgersi dal Gestore, dai Comuni e dall'Autorità medesima, secondo un calendario unitario e vincolante, idoneo a garantire l'ordinato

ALLEGATO 2

svolgimento delle fasi di acquisizione documentale, istruttoria, validazione partecipata e deliberazione.

A tal fine AURI ha definito e trasmesso ai gestori di tutti i sub ambiti, con nota prot. n. 0008696 del 03.10.2025, il cronoprogramma dei lavori, recante per ciascuna fase l'oggetto, il soggetto esecutore e la relativa scadenza, con l'indicazione analitica della documentazione attesa (bilancio, prospetti di separazione contabile con illustrazione di driver, ribaltamenti e transazioni infragruppo, PEF grezzi, stratificazione dei beni, dettaglio delle poste rettificative e documentazione sull'equilibrio economico finanziario). Il cronoprogramma, condiviso con i gestori, prevedeva in apertura apposite giornate informative sulle principali novità del MTR-3 e di confronto con i Gestori, cui ha fatto seguito apposito incontro di condivisione del percorso e degli obblighi informativi ivi definiti, in esito al quale i gestori hanno avuto piena contezza delle scadenze e del corredo documentale richiesto.

Successivamente il calendario è stato prorogato e ridefinito (da ultimo con il cronoprogramma aggiornato al 14.01.2026), in conseguenza della modifica del termine per l'approvazione dei piani economico finanziari disposta dall'art. 1, comma 677, della L. n. 199/2025, che lo ha fissato al 31 luglio.

Con riferimento ai tempi di trasmissione, si dà atto che i Gestori hanno trasmesso il tool e la relazione di accompagnamento non entro il termine di sessanta giorni antecedente la scadenza per l'approvazione dei PEF, richiesto dalla disciplina del MTR-3, termine che, rispetto alla scadenza del 31 luglio 2026, cadeva al 1° giugno 2026, ma solo entro il termine di trenta giorni, quale termine di garanzia, con successive modifiche ed integrazioni intervenute anche oltre detto termine. Tale circostanza ha compresso notevolmente il tempo a disposizione dell'Ente territorialmente competente per le proprie valutazioni e per la conduzione del procedimento partecipato di confronto con i gestori, che deve ritenersi assolto nelle forme adottate da AURI, la quale, pur avendo subito dai Gestori una compressione dei tempi necessari ai procedimenti amministrativi e al confronto con le amministrazioni locali, ha comunque garantito ai gestori la presa visione delle risultanze istruttorie e la condivisione della determinazione tariffaria, restando ogni effetto della contrazione dei termini imputabile ai gestori medesimi.

Per le Amministrazioni Comunali operanti quali Gestori, AURI ha acquisito apposita Scheda di Rilevazione dati con la quale ha proceduto alla definizione del Tool secondo lo schema regolatorio, Relazione di accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di determinazione della singola predisposizione tariffaria e che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

ALLEGATO 2

Si segnala la pendenza di un contenzioso amministrativo di natura seriale promosso dal gestore avverso le deliberazioni con cui l'Assemblea dei Sindaci ha, nel tempo, validato e approvato i piani economico-finanziari dell'ambito. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è, infatti, affidato in concessione — all'esito della gara indetta nel 2009 dal soppresso Ente d'Ambito e aggiudicata con determinazione del Comune capofila di Perugia — al raggruppamento facente capo a GESENU S.p.A. (unitamente a T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A. ed Ecocave S.r.l., oggi ECE S.r.l.), operante per il tramite di GEST S.r.l., e interessa una pluralità di Comuni del bacino perugino (tra i quali Perugia, Magione, Marsciano e Assisi). Le predette società hanno impugnato dinanzi al TAR Umbria, con una successione di ricorsi coevi alle diverse annualità tariffarie, le deliberazioni di validazione e approvazione dei PEF adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI: dapprima, nella vigenza del MTR-1, le deliberazioni nn. 5/2020 e 5/2021 (giudizio R.G. n. 608/2021); successivamente, nella vigenza del MTR-2, le deliberazioni nn. 2/2022 e 2/2023 (giudizio R.G. n. 486/2022) e, da ultimo, la deliberazione n. 2 del 16 aprile 2024, recante la predisposizione tariffaria relativa al biennio 2024-2025 (giudizio R.G. n. 313/2024).

I predetti ricorsi sono stati definiti, in primo grado, con esito uniformemente favorevole all'Ente territorialmente competente: il TAR Umbria, in coerenza con l'orientamento già espresso nella sentenza n. 141/2024 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9788 del 6 dicembre 2024), ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnative con le sentenze nn. 6/2026 e 7/2026, entrambe pubblicate il 7 gennaio 2026, sul rilievo che le deliberazioni di validazione dei PEF rivestono natura di atti endoprocedimentali non immediatamente ed autonomamente lesivi, come tali non suscettibili di immediata impugnazione. Avverso le richiamate sentenze le società hanno proposto — ovvero sono in corso di proponendo — distinti ricorsi in appello dinanzi al Consiglio di Stato: in particolare, l'appello avverso la sentenza n. 7/2026, notificato nel luglio 2026, reca, in via principale, l'istanza di sospensione del giudizio per la rimessione della questione all'Adunanza Plenaria ex art. 99 c.p.a. e/o la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 (nella parte in cui non consentirebbe l'immediata impugnabilità delle deliberazioni di validazione), oltre alla riforma della sentenza, alla declaratoria di ammissibilità del ricorso introduttivo e all'annullamento della deliberazione n. 2/2024 e degli atti presupposti e connessi; un separato e coevo gravame è dedicato alla sentenza gemella n. 6/2026.

L'Ente territorialmente competente dà atto di tale pendenza, precisando che il contenzioso attiene ad annualità pregresse rispetto al periodo regolatorio in esame (PEF 2020-2025) e a profili di validazione e di riconoscimento dei costi già scrutinati, in sede cautelare e di merito di primo grado, in senso conforme all'operato dell'Ente, e segnala che la presente predisposizione tariffaria 2026-2029 è stata elaborata in piena conformità alla metodologia recata dal MTR-3.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Ciascun gestore descrive i servizi forniti con riferimento a ogni ambito tariffario, avendo cura di:

- a. indicare il comune/i servito/i con specificazione del titolo giuridico (contratto di servizio, gestione in economia, altro) sottostante all'affidamento, la decorrenza e la durata dell'affidamento (con la relativa scadenza);*
- b. descrivere sinteticamente il territorio servito segnalandone, in particolare, le caratteristiche che hanno riflessi sulle dimensioni qualitative ed economiche del servizio;*
- c. indicare e descrivere in forma sintetica le modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale, ossia:*
 - *spazzamento e lavaggio strade, specificando in particolare:*
 - *se trattasi di spazzamento meccanizzato, manuale o misto;*
 - *se è compresa o meno l'attività di lavaggio strade e suolo pubblico e/o di svuotamento cestini e/o raccolta foglie;*
 - *se è compresa o meno la raccolta di rifiuti abbandonati e/o la raccolta ed il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale e/o la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;*
 - *raccolta e trasporto, specificando in particolare:*
 - *il modello di raccolta (domiciliare, di prossimità o stradale) e le frequenze di raccolta, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che dei flussi delle raccolte differenziate;*
 - *se è compresa o meno la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;*
 - *se è compreso o meno il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate (anche con la finalità di migliorare la qualità dei rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento);*
 - *se sono comprese o meno le attività di messa in riserva dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta ai fini del trasporto in un impianto di recupero, nonché le attività di pretrattamento finalizzate a ottenere flussi di rifiuti monomateriale attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale, e/o ridurre il volume dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto verso gli impianti di trattamento, attraverso operazioni di pressatura, schiacciamento o compattazione (sia nel caso di raccolta multimateriale che nel caso di raccolta monomateriale);*
 - *se è compresa o meno l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;*
 - *gestione tariffe e rapporto con gli utenti, specificando in particolare se è compresa/prevista:*
 - *l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);*

ALLEGATO 2

- *la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;*
- *la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;*
- *l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;*
- *l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;*
- *trattamento e recupero, indicando le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;*
- *trattamento e smaltimento, indicando le attività di pretrattamento (della frazione indifferenziata) e/o di smaltimento effettuate, specificando la tipologia di impianto utilizzato (impianto di trattamento meccanico-biologico, discarica o incenerimento senza recupero energetico) e se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;*
- d. *indicare e descrivere le eventuali attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprese nell'affidamento, dando opportuna evidenza del trattamento dei relativi costi e ricavi.*

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Ciascun gestore dovrà illustrare la propria situazione relativa a:

- *lo stato giuridico-patrimoniale di eventuale crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) ovvero di Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);*
- *i ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo contrattuale);*
- *le sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.*

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che compongono il servizio integrato, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1 alla determina 1/DTAC/2025 (Tool di calcolo o Tool-PEF).

ALLEGATO 2

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

Ciascun gestore, per quanto di propria pertinenza, rappresenta i dati tecnici che descrivono il perimetro e i livelli di qualità del servizio e ne illustra le variazioni previste nel quadriennio 2026-2029, indicando le conseguenti proposte di inquadramento in uno degli schemi regolatori di cui al comma 5.2 del MTR-3.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.1.1 Variazioni di perimetro

Ciascun gestore indica le eventuali modifiche al perimetro del servizio integrato avvenute nel 2024-2025 (quali, a titolo esemplificativo, la cessazione o acquisizione di comuni serviti o nuovi servizi forniti o cessati), i cui effetti si riflettono nelle evidenze contabili impiegate per la predisposizione tariffaria 2026-2029.

Ciascun gestore illustra, poi, le eventuali variazioni di perimetro gestionale attese per le annualità del quadriennio 2026-2029 che interessano uno o più dei servizi forniti (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione e di riutilizzo dei rifiuti urbani), fornendo adeguata evidenza con riferimento all'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente K da parte dell'Ente territorialmente competente, di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI e CO_{new}) e/o di costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (nello specifico CO_{116}^{exp}).

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.1.2 Livelli e variazioni della qualità

Con riferimento alle annualità del quadriennio 2026-2029, ciascun gestore illustra le variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione 15/2022/R/RIF (TQRIF), rispetto a quelle concordate o richieste dall'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall'Autorità).

Il gestore fornisce, quindi, adeguata giustificazione dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente K da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI e CO_{new}) e/o di costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (nello specifico CQ^{exp}).

ALLEGATO 2

Successivamente, il gestore descrive (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motiva le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati).

Inoltre, il gestore fornisce i dati relativi ai valori e agli obiettivi di miglioramento del:

- *macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi”, di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (di seguito: RQTR);*
- *macro-indicatore R2 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio della frazione organica”, di cui all’articolo 7-bis della RQTR.*

Infine, il gestore descrive, ove rilevante, le condizioni che hanno portato al mancato conseguimento dell’obiettivo di miglioramento relativo al parametro H_a che esprime il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata laddove $H_{a-2}^{\text{effettivo}} < H_{a-2}^{\text{target}}$, e trova, perciò, valorizzazione la componente di riclassificazione $CORd_a^{\text{eff}}$.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.2 Fonti di finanziamento

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello di cui alla determina I/DTAC/2025 sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario (o all’ambito unitario di cui al comma 31.2 del MTR-3) e agli anni del periodo 2026-2029, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-3. Tali dati devono essere illustrati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell’articolo 8 del MTR-3.

In caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nel comma 4.6, della determina I/DTAC/2025, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione dei dati inseriti e delle eventuali stime effettuate per la predisposizione del PEF, in coerenza con il piano economico-finanziario di affidamento.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3.1 *Dati di conto economico*

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF² dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti da ciascun gestore nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 8 del MTR-3.

A tal fine il gestore dovrà innanzitutto, ove rilevante, dar conto dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-3, evidenziandone la coerenza con le regole di cui alla determina 1/DTAC/2025, nelle more della decorrenza delle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF.

In secondo luogo, il gestore dovrà dare evidenza delle rettifiche effettuate, in conformità all'articolo 8.3 del MTR-3, sui dati di conto economico, relativamente a:

- i costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio civilistico);*
- le “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-3;*
- i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata, in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità, la valorizzazione di costi operativi incentivanti di natura previsionale;*
- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.*

In terzo luogo, il gestore dovrà illustrare i criteri e gli eventuali driver utilizzati per l'allocazione dei dati così rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-3, evidenziandone la coerenza con le regole di cui alla determina 1/DTAC/2025, nelle more della decorrenza delle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF.

Il comune che gestisce in economia uno o più dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dovrà dare separata evidenza delle eventuali quote di costo relative all'IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1, Tool di calcolo.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3.2 *Focus sugli AR e AR_{sc}*

Il gestore dell'attività di avvio a riciclo di una o più delle frazioni differenziate e/o alla cessione sul mercato dell'eventuale energia prodotta dai rifiuti fornisce il dettaglio delle singole voci di ricavo di propria competenza, distinguendo tra i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli

² Come già richiamato, la relazione di accompagnamento può fare riferimento ad un unico ambito tariffario (e perciò ad un unico PEF) oppure ad un gruppo di ambiti tariffari. In questo secondo caso la relazione può comunque riferirsi ad un solo PEF (PEF unitario ai sensi del comma 31.2 del MTR-3) oppure ad una pluralità di PEF, tipicamente afferenti al medesimo affidamento/soggetto affidatario: l'Ente deve fornire una rappresentazione sufficiente a dimostrare che i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari sono attribuiti al singolo ambito secondo le regole di cui ai commi 4.3 e 4.4 della determina 1/DTAC/2025, nelle more della decorrenza delle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF (nello specifico di quelle previste dal Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione in parola).

ALLEGATO 2

imballaggi e per settori diversi (da allocare alla componente $AR_{sc,a}$) e i ricavi derivanti dalla vendita di materiale al di fuori dei sopra richiamati schemi e dalla cessione sul mercato di energia derivante dai rifiuti (da allocare alla componente AR_a).

Relativamente agli altri ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (AR_a) il gestore, oltre ad indicare gli eventuali proventi della vendita di energia, specifica se sono o meno ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti conseguiti avvalendosi di asset e risorse del servizio integrato, dandone separata evidenza.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, illustra in questa sezione, per le annualità del periodo 2026-2029, le proprie stime relative all'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui agli articoli 10 e 17 del MTR-3. In particolare, il gestore fornisce adeguata giustificazione, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC:

- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al perseguimento di target di potenziamento del servizio che hanno natura sistematica e i cui obiettivi siano verificabili su un arco temporale di durata almeno biennale illustrati nei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, dando evidenza del rispetto delle condizioni stabilite dal comma 10.3 del MTR-3 (corrispondenza tra costo e target, misurabilità, verificabilità, efficienza dei costi);*
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target di potenziamento del servizio che hanno natura non sistematica connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2, dando evidenza del rispetto delle condizioni stabilite dal comma 10.3 del MTR-3 (corrispondenza tra costo e target, misurabilità, verificabilità, efficienza dei costi);*
- della proposta di valorizzazione, attraverso la componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$, di oneri variabili aggiuntivi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, descritti nel paragrafo 3.1.2, evidenziando le circostanze eccezionali che motivano la richiesta, nonché le azioni già poste in essere e quelle programmate per la rimanente durata dell'affidamento volte, alternativamente o congiuntamente, all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento e alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo pro capite;*
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori conseguenti alla scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico o al rientro nel servizio medesimo;*
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;*

ALLEGATO 2

- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, dei costi aggiuntivi a copertura di eventuali oneri relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , descritti nel paragrafo 3.1.3, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione I_a , producendo le opportune evidenze documentali da cui si evinca ex-ante l'entità dei maggiori oneri.

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3.4 Investimenti

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2026-2029, illustra:

- *il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;*
- *gli interventi previsti per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;*
- *gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.*

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Ciascun gestore, per le quattro annualità del periodo 2026-2029, opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 8, comma 2, del MTR-3, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario a cui il PEF si riferisce e descrivendo, nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o con servizi/business esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in assenza di contabilità separata), gli eventuali driver impiegati per l'allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, occorre dar conto:

- *nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 60% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;*
- *nel caso di tariffa corrispettiva, del valore massimo previsto dalle norme fiscali.*

Ove rilevante, il gestore:

ALLEGATO 2

- *fornisce separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;*
- *illustra i criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;*
- *illustra le valutazioni effettuate in merito:*
 - *alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-3;*
 - *alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui ai commi 15.5 e 15.6 del MTR-3.*

Per le informazioni di cui al presente Paragrafo, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Gestore come da documento in allegato, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo 4 del presente documento.

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione³, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;*
- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.*

L'attività di validazione costituisce il segmento istruttorio in cui l'Ente territorialmente competente (ETC) accerta l'ammissibilità al riconoscimento tariffario delle poste di costo esposte dal gestore, e rappresenta l'unica sede di definizione di tale ammissibilità. Essa è retta dall'art. 30 del MTR-3 e, quanto al requisito soggettivo, dall'art. 30.3, che esige la sua conduzione da parte di un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, individuabile in una specifica struttura o unità organizzativa del medesimo Ente, distinta da quella che ha fornito i dati, ovvero in altra amministrazione territoriale. Sul piano oggettivo, la validazione non si risolve in una passiva acquisizione dei dati trasmessi, ma comporta un intervento attivo su di essi funzionale alla promozione dell'efficienza del sistema, secondo l'indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 6 dicembre 2024.

Sul piano metodologico, la validazione tipica si articola nelle seguenti fasi, che rispecchiano la sequenza logica imposta dal metodo.

- In primo luogo, l'acquisizione della documentazione: il gestore trasmette il PEF grezzo, corredato della dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, della relazione di

³ Ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale e, a tal fine, all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura o un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile o un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

ALLEGATO 2

accompagnamento e della documentazione contabile di supporto riferita all'anno base a-2, ivi compresi i dati di contabilità separata e la riconciliazione con le fonti contabili obbligatorie.

- b) In secondo luogo, la verifica di coerenza, diretta a riscontrare la corrispondenza degli elementi di costo esposti nel PEF con le risultanze dei dati contabili di ciascun gestore.
- c) In terzo luogo, la verifica di completezza, diretta ad accertare la pertinenza delle poste al perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettivamente erogato e a espungere le componenti estranee a tale perimetro.
- d) In quarto luogo, la verifica di congruità, quale giudizio sostanziale di proporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, mutuato dalla logica della verifica di anomalia dell'offerta di cui al Codice.
- e) In quinto luogo, la verifica del rispetto della metodologia MTR-3 nella determinazione dei costi riconosciuti, distintamente per i costi operativi (macrocategorie e limite alla crescita annuale), per i costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, rendimento del capitale investito netto ai sensi degli artt. 13 e 14) e per gli eventuali costi di natura previsionale, con riferimento ai relativi presupposti di ammissibilità e agli oneri di documentazione.
- f) In sesto luogo, la determinazione e la verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti ai sensi dell'art. 30.2.
- g) La sequenza si chiude con la comunicazione degli esiti al gestore e la motivazione delle scelte di integrazione e modifica dei dati trasmessi, nel rispetto del contraddittorio.

Ciò premesso, AURI ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai gestori assicurando i profili di terzietà richiesti dall'art. 30.3 del MTR-3, avvalendosi a tal fine del supporto tecnico-specialistico della società Solvere P.A. S.r.l., soggetto esterno dotato di specifica competenza in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Allo scopo AURI ha adottato un cronoprogramma delle attività istruttorie (comunicazione prot. 8696 del 03.10.2025), che ha scandito le fasi di acquisizione, verifica e determinazione dei costi riconosciuti in coerenza con i termini di approvazione delle tariffe fissati dalla disciplina vigente. Il cronoprogramma è stato accompagnato da incontri formativi e di coordinamento con i gestori (finalizzati a illustrare la metodologia del MTR-3, i criteri di compilazione del PEF e i format di trasmissione dei dati contabili di supporto, così da assicurare l'omogeneità e la completezza delle informazioni rese). A seguito di specifiche richieste formulate dai gestori e della modifica dei termini per l'approvazione della TARI, il cronoprogramma di dettaglio è stato oggetto di successivi aggiornamenti volti a contemperare l'esigenza di completezza istruttoria con i tempi di produzione della documentazione integrativa.

ALLEGATO 2

Nell'ambito così definito, il supporto reso da Solvere P.A. S.r.l. ad AURI si è articolato nelle seguenti attività, condotte per ciascun gestore:

- a) acquisizione e ricognizione della documentazione trasmessa dai gestori (PEF grezzo, dichiarazione di veridicità, relazione di accompagnamento, dati di contabilità regolatoria separata e documentazione contabile di supporto), con verifica della sua completezza formale e della riconciliazione con le fonti contabili obbligatorie;
- b) verifica di coerenza degli elementi di costo esposti nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, mediante riscontro puntuale delle poste con le risultanze di bilancio e con la contabilità regolatoria separata;
- c) verifica di completezza delle poste rispetto alle attività e ai servizi effettivamente erogati, con espunzione delle componenti estranee al perimetro del servizio integrato e verifica della corretta imputazione dei proventi rilevanti ai fini dello sharing;
- d) verifica di congruità delle componenti di costo, quale giudizio di proporzione tra spesa e utilità, con individuazione delle poste incongrue o eccedenti rispetto ai valori di riferimento e alla resa delle scelte tecniche adottate;
- e) verifica del rispetto della metodologia del MTR-3 nella determinazione dei costi riconosciuti, distintamente per i costi operativi, per i costi d'uso del capitale e per gli eventuali costi di natura previsionale, con controllo dell'applicazione del limite alla crescita annuale, dei coefficienti e dei parametri di calcolo;
- f) predisposizione delle osservazioni istruttorie e delle richieste di integrazione documentale ai gestori, con formalizzazione delle rettifiche, modifiche e integrazioni operate e delle relative motivazioni;
- g) determinazione dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie di riferimento e supporto alla verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi dell'art. 30.2, con predisposizione degli esiti da comunicare ai gestori nel rispetto del contraddittorio.
- h) Verifica e validazione dei dati trasmessi dai Comuni;
- i) Verifica della compilazione dei tool trasmessi dai Gestori e aggregazione degli stessi con i dati resi disponibili dai Comuni.

All'esito di tale attività, condotta in contraddittorio con i gestori, AURI ha determinato i costi riconosciuti e le entrate tariffarie di riferimento risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, dando atto delle verifiche di coerenza, completezza e congruità e del rispetto della metodologia del MTR-3.

Deve qui segnalarsi, a completezza del quadro preliminare, che l'istruttoria di validazione presuppone, quale suo antecedente logico e giuridico, l'adempimento da parte del gestore degli obblighi informativi e di trasmissione e segnatamente dagli obblighi di cui all'art. 29 in punto di completezza e veridicità dei dati e della documentazione di supporto. La corretta esecuzione della fase partecipata, nella sua scansione di richiesta documentale, raccolta del materiale, valutazione e assunzione delle rilevanze finali, dipende infatti dalla tempestività e dall'eshaustività della collaborazione del gestore, sul quale grava l'onere di corredare il PEF di adeguato supporto documentale e motivazionale e di dimostrare l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle poste di cui invoca il riconoscimento.

ALLEGATO 2

Rispetto a tale paradigma, l'Ente rileva che la condotta tenuta dai gestori nel corso del procedimento non è risultata pienamente conforme agli obblighi di tempestiva collaborazione. Sotto un primo profilo, i gestori hanno determinato una compressione dei tempi utili all'analisi, trasmettendo la documentazione in prossimità dei termini istruttori e in forma frazionata, così riducendo l'arco temporale a disposizione dell'Ente e del soggetto preposto alla validazione per lo svolgimento delle verifiche di coerenza, completezza e congruità e per il controllo del rispetto della metodologia. Tale modalità, se non tempestivamente contenuta, sposta di fatto sull'Ente l'alea della ristrettezza dei tempi, che è invece conseguenza della condotta del gestore, e non può ridondare in una attenuazione del rigore del vaglio istruttorio né in un riconoscimento in via presuntiva delle poste non compiutamente documentate.

Sotto un secondo profilo, i gestori non hanno reso disponibili tutte le informazioni necessarie a un giudizio quantitativo compiuto. In particolare, non risultano integralmente prodotti tutti gli elementi del sistema di contabilità analitica (i.e. non risultano trasmessi i cosiddetti "fattori correttivi" per il gestore Gesenu, oppure le verifiche di stratificazione dei leasing per la corretta valutazione della concessa deroga ai sensi della determinazione 01/2025 – DTAC, oppure le valutazioni sulla quantificazione dei COnew). La carenza documentale non è circostanza neutra né priva di conseguenze: essa opera a esclusivo carico del gestore, sul quale ricade l'onere della prova dei presupposti del riconoscimento, non essendo l'ETC tenuto a colmarne le lacune né a riconoscere costi la cui efficienza e congruità non siano state dimostrate.

Ne consegue, sul piano degli effetti, che le poste non compiutamente documentate o non giustificate nel corso della procedura partecipata restano escluse dalla base tariffaria e dalla base dell'equilibrio, e la loro mancata copertura non integra uno squilibrio della gestione, ma una perdita rimasta nella sfera di rischio del gestore, a tutela del concedente e dell'utenza. La condotta dilatoria e la reticenza documentale non possono, in altri termini, tradursi in un vantaggio per il gestore inadempiente, né sotto forma di riconoscimento presuntivo dei costi, né sotto forma di un onere di supplenza istruttorio a carico dell'Ente, il quale ha comunque condotto le verifiche di competenza sul materiale reso disponibile, dando atto delle rettifiche e delle esclusioni operate e delle relative motivazioni.

Ricostruzione del procedimento e del contraddittorio istruttorio

Ai fini della trasparenza dell'istruttoria e a garanzia del contraddittorio, e in coerenza con l'obbligo di motivazione delle scelte di integrazione e modifica dei dati trasmessi di cui all'art. 30 del MTR-3, l'Ente dà conto, in ordine cronologico, degli atti e delle attività che hanno scandito il procedimento di predisposizione e validazione tariffaria per il quadriennio 2026-2029, con riferimento all'ambito tariffario del Sub-Ambito n. 2 dell'Umbria, il cui servizio integrato è affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, con concessionaria **GEST S.r.l.** e gestori operativi **GESENU S.p.A., S.I.A. – Società Igiene Ambientale S.p.A., T.S.A. – Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.** ed **ECE S.r.l.** La ricostruzione che segue costituisce l'antecedente logico e fattuale delle valutazioni tecniche esposte nel prosieguo e documenta la tempestività e l'eshaustività della collaborazione resa dai gestori,

ALLEGATO 2

sui quali grava l'onere di corredare il PEF di dati certi, verificabili e desumibili dalle fonti contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 29 del MTR-3 e dell'art. 7, comma 3, lett. a), della deliberazione 397/2025/R/rif.

Fase di programmazione ed impulso (ottobre-dicembre 2025). Con nota prot. n. 0008696 del 3 ottobre 2025 l'Ente ha definito il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla predisposizione tariffaria, confermatone la sostanziale tenuta pur a fronte della proroga del termine per l'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 1, comma 677, della l. n. 199/2025; con successiva nota prot. n. 0009727 del 28 ottobre 2025 il calendario è stato in parte rimodulato in accoglimento di un'istanza di proroga formulata dal gestore. Un primo riscontro sulla documentazione trasmessa è stato reso il 20 novembre 2025. A fronte del perdurante ritardo, con comunicazione del 17 dicembre 2025 la società incaricata del supporto istruttorio (Solvere P.A. S.r.l.) ha informato l'Ente dello stato di incompletezza della documentazione di GEST S.r.l.; l'Ente ha quindi esercitato il potere di richiamo formale con nota prot. n. 0012328 del 24 dicembre 2025, con cui ha segnalato l'applicazione delle previsioni in ordine all'inerzia del gestore di cui all'art. 8 della deliberazione 397/2025/R/rif.

Fase di acquisizione e prime integrazioni (febbraio-aprile 2026). La documentazione contabile e regolatoria è stata trasmessa in modo progressivo e frazionato: una prima *tranche* in data 15 novembre 2025 (schede RD – prospetti extracontabili propri del gestore, bilanci 2024 e libro cespiti dei gestori operativi), seguita dalla conferma di caricamento del 2 febbraio 2026 – con contestuale riserva del gestore circa la non disponibilità dei dati del socio operativo ECE S.r.l. – e da un'ulteriore *tranche* in data 4 aprile 2026, comprensiva del libro giornale 2024, dei prospetti di bilancio di dettaglio, delle relazioni di raccordo entro/fuori perimetro e delle schede di ricostruzione dei ribaltamenti contabili; T.S.A. S.p.A. ha trasmesso in data 9 aprile 2026 la revisione della Scheda RD al 31 marzo 2026. Il quadro dei dati di consuntivo 2024 è così risultato ricostruibile per i quattro gestori GESENU, GEST, SIA e TSA, mentre per ECE S.r.l. sono permaste criticità informative tali da non consentire, allo stato, una validazione sostanziale della relativa quota di base costi; i dati di preconsuntivo 2025 e le relative relazioni sugli scostamenti non sono, in linea generale, pervenuti, con conseguente svolgimento dell'istruttoria anteriormente alla disponibilità della rendicontazione 2025.

Fase di determinazione della metodologia per la definizione dei coefficienti di competenza dell'ETC (aprile-maggio 2026). Con nota prot. n. 3461 del 21 aprile 2026 l'Ente ha trasmesso ai gestori il documento metodologico recante i criteri di determinazione dei coefficienti tariffari di propria competenza (Metod_coeff_MTR_2026-2029), approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 28 maggio 2026 e trasmesso a comuni e gestori con nota prot. n. 5031 del 29 maggio 2026, così assicurando la previa esternazione dei criteri sottesi alla fissazione dei coefficienti del limite alla crescita e alla valorizzazione delle componenti di competenza dell'Ente.

Fase di verifica e contraddittorio sui rilievi (maggio-giugno 2026). All'esito delle verifiche di coerenza, completezza e congruità condotte sul materiale ritualmente acquisito, in data 26 maggio 2026 è stato trasmesso, a mezzo PEC, il Memorandum di validazione del PEF grezzo

ALLEGATO 2

2026, unitamente alla Relazione sui Piani degli Investimenti 2026-2029, quale esito istruttorio della seconda fase della procedura partecipata, recante le preliminari valutazioni sulla riconoscibilità delle componenti di costo e le richieste di integrazione documentale; il quadro dei rilievi è stato precisato con nota integrativa del 15 giugno 2026. Il gestore ha trasmesso il riscontro al Memorandum, a mezzo PEC, in data 18 giugno 2026, corredato delle relazioni tecniche dei gestori operativi con osservazioni e controdeduzioni; con riferimento al socio operativo ECE S.r.l. è stata trasmessa la nota prot. n. 56 del 17 giugno 2026 (inoltrata il 19 giugno 2026) e, a seguito dell'ulteriore trasmissione documentale del 22 giugno 2026, l'Ente ha formato uno specifico addendum al Memorandum in pari data. Sono seguiti l'inoltro della nota istruttoria sul trattamento dei canoni di leasing del 23 giugno 2026 e, in relazione ai tool trasmessi il 30 giugno 2026, la richiesta di elementi informativi del 2 luglio 2026, con cui sono stati segnalati, tra l'altro, l'incompletezza della Relazione di Accompagnamento (prospetti del § 3.3.3 non compilati), taluni disallineamenti formali (erroneo rinvio all'Allegato 3 per i progetti COnew, in luogo dell'Allegato 2; persistenza di riferimenti al previgente MTR-2) e un rilievo di sistema sull'impostazione seguita dal gestore in punto di riconoscimento dei costi a garanzia dell'equilibrio. A questi ha fatto seguito la trasmissione del 07.07.2026 con Prot. Della GEST N. 3601676 ad oggetto "SOLVERE - AURI - Riscontro Osservazioni PEF 26-29 nota Solvere PA trasmessa a mezzo pec in data 02.07.2026"

Effetti della condotta del gestore sulla tempistica di validazione.

La scansione degli atti sopra ricostruita evidenzia una progressiva erosione dell'arco istruttorio direttamente imputabile alle modalità di trasmissione seguite dal gestore, i cui effetti si sono cumulati sino a compromettere la fisiologica ampiezza del termine di validazione. Sotto un primo profilo, la documentazione di consuntivo relativa all'annualità 2025 – indispensabile alla validazione dell'anno tariffario 2027 secondo la logica dell'anno a-2 di cui all'art. 8 del MTR-3 – è pervenuta in forma sostanziale soltanto in data 18 giugno 2026, unitamente al riscontro al Memorandum, con la conseguenza che sino a tale data l'istruttoria ha potuto fondarsi sui soli dati 2024. Sotto un secondo profilo, i Tool ARERA di calcolo – che costituiscono l'oggetto stesso della verifica di quadratura contabile e della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento anche in considerazione degli elementi normativi introdotti dal Gestore proprio in detti prospetti – sono stati caricati sulla piattaforma dedicata solo il 30 giugno 2026, in orario prossimo alla mezzanotte, e sono divenuti di fatto utilizzabili a decorrere dal 1° luglio 2026, così comprimendo a pochi giorni il tempo utile per il riscontro tra Schede RD e Tool comunali, per la verifica di conformità metodologica e per l'esame delle componenti previsionali (COnew e COANT). Sotto un terzo profilo, la Relazione di Accompagnamento inizialmente resa disponibile è risultata una mera bozza, popolata di prospetti non compilati (cfr. nota Solvere P.A. trasmessa a mezzo PEC il 02 luglio 2026 ove si riporta che *"In via preliminare, si segnala che la Relazione di Accompagnamento allo stato disponibile risulta caratterizzata da numerose mancanze e popolata da prospetti non compilati, tra cui quelli di cui al § 3.3.3, relativi alle componenti di costo previsionali e ai costi legati a specifiche finalità, al punto da apparire una versione in bozza e non definitiva, verosimilmente frutto di un refuso in fase di trasmissione. Si chiede pertanto la disponibilità di un documento*

ALLEGATO 2

consultabile e comprensivo di tutte le informazioni richieste dallo schema tipo; nell'occasione, si invita a sanare anche taluni disallineamenti formali, quali il rinvio ai progetti COnew erroneamente riferito all'"Allegato 3" (che ospita invece le relazioni COant, essendo i progetti COnew ricompresi nell'Allegato 2) e la persistenza, in alcuni fascicoli, di riferimenti al previgente MTR-2. Un rilievo di carattere sistematico merita, infine, il passaggio della relazione nel quale il Gestore afferma che "al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e pertanto garantire i livelli di servizi svolti ed il costante impegno del gestore, è necessario che l'ETC riconosca una crescita tariffaria in linea con il tasso di inflazione programmata definito da ARERA (pari a 1,9%) rispetto al PEF 2025 riconosciuto al Gestore". Si richiede conseguentemente al Gestore di confermare che il livello di crescita indicato sia necessario quale risultante dalla valorizzazione puntuale delle componenti di PEF.), sicché il documento consultabile e completo in ogni sua parte è pervenuto soltanto in data 7 luglio 2026, con la trasmissione GEST prot. n. 3601676; e poiché ciascun invio successivo ha sostituito il materiale in precedenza acquisito, l'Ente e il soggetto preposto alla validazione sono stati costretti a un integrale riesame delle risultanze già vagliate sulle versioni superate, con vanificazione di parte dell'attività istruttoria medio tempore condotta. Ne consegue che la ristrettezza dei tempi residui rispetto al termine di approvazione delle predisposizioni tariffarie non è in alcun modo ascrivibile all'Ente, ma è conseguenza diretta della trasmissione tardiva, frazionata e ripetutamente sostitutiva operata dal gestore; e tale circostanza, per costante impostazione dell'Ente, non può ridondare in un'attenuazione del rigore del vaglio istruttorio, né legittimare un riconoscimento in via presuntiva delle poste non compiutamente documentate o non riconciliabili con la versione definitiva del piano, restando la relativa alea allocata nella sfera di rischio del gestore inadempiente.

Da tale ricostruzione emerge che il procedimento si è svolto in effettivo contraddittorio, essendo stati tempestivamente comunicati al gestore sia i criteri metodologici di competenza dell'Ente, sia gli esiti istruttori preliminari, con assegnazione di congruo termine per il riscontro. Emerge, altresì, che la collaborazione resa non è risultata pienamente conforme al canone di tempestiva cooperazione: la documentazione è stata trasmessa in prossimità dei termini e in forma frazionata — al punto da rendere necessario il richiamo formale — così comprimendo l'arco temporale disponibile per le verifiche. Infatti, letti congiuntamente le relazioni del Gestore (o meglio dei Gestori) delineano un quadro connotato da criticità sistematiche, a prescindere dal merito delle singole questioni. Trattasi peraltro di criticità che non appaiono tra loro scollegate, descrivendo un *modus operandi* del Gestore che risulta tendere a:

1. traslare sulla TARI oneri che non dovrebbero gravarvi, e segnatamente: (a) costi non pertinenti, ossia spese afferenti alla struttura corporate/holding, estranee al perimetro del servizio regolato d'igiene urbana; (b) rischi assunti, ossia rischi operativi d'impresa destinati a restare a carico del Gestore (extra-costi da performance peggiori non possono senz'altro incidere sulla tariffa, anche perché ciò potrebbe alterare ex post le condizioni ex ante di partecipazione alla gara);

ALLEGATO 2

2. comprimere la verificabilità sostanziale di alcune poste, attraverso pratiche di ribaltamento dell'onere probatorio sull'Autorità: una contabilità separata dichiarata ma non riscontrabile, l'omissione di costi indiretti, la mancata consegna nel dettaglio degli elementi assunti alla base della costruzione analitica, generano un indebito trasferimento sull'Autorità di oneri che ostacolano la ricostruzione della pertinenzialità dei costi;
3. erodere la discrezionalità tecnica dell'Autorità, reclamando obblighi di co-determinazione privi di cittadinanza nelle disposizioni regolatorie: la determinazione dei fattori di sharing e dei coefficienti è competenza propria ed esclusiva dell'Autorità, esercitabile in regime di discrezionalità tecnica, mentre atipici regimi di "co-determinazione" eroderebbero gli spazi a essa riservati (appare essere questo il filo rosso che collega anche i ricorsi sottoposti dal Gestore per ogni periodo regolatorio).

Al riguardo, da un lato, l'Autorità risulta aver fino ad oggi condotto istruttorie rigorose e analitiche, come tali idonee a supportare le scelte con motivazioni rafforzate e a porre i propri atti al riparo da censure e, dall'altro lato, rappresentato al Gestore le varie criticità rilevate, con il dovuto rigore, ma restando sempre ancorata a fatti oggettivi. In sintesi, tale modalità, per costante impostazione dell'Ente, non sposta sull'Ente l'alea della ristrettezza dei tempi, che è conseguenza della condotta del gestore, né può ridondare in un'attenuazione del rigore del vaglio istruttorio o in un riconoscimento in via presuntiva delle poste non compiutamente documentate.

Sintesi delle rettifiche, modifiche e integrazioni di validazione.

Sulla base della documentazione assunta agli atti del procedimento, segnatamente:

- i. il Memorandum di validazione del PEF grezzo del 26 maggio 2026;
- ii. la Relazione sui Piani degli Investimenti 2026-2029;
- iii. la nota integrativa del 15 giugno 2026;
- iv. l'addendum relativo ad ECE S.r.l. del 22 giugno 2026;
- v. le note istruttorie sul trattamento dei canoni di leasing del 23 giugno 2026 e sugli elementi informativi dei Tool del 2 luglio 2026, nonché i riscontri resi dal gestore in data 18 giugno e 6/7 luglio 2026 (da ultimo con la trasmissione prot. n. 3601676 e la Relazione di Accompagnamento sostitutiva);
- vi. il documento finale di Validazione del PEF del Gestore, come trasmesso dalla Società Solvere P.A. S.r.l., in adempimento all'incarico affidato, riportante l'elenco analitico delle valutazioni compiute e delle conseguenti rettifiche/integrazione ai dati dei gestori in esito all'attività di validazione;

L'Ente ha operato le rettifiche, modifiche e integrazioni di validazione confluite nell'Allegato 1, Tool di calcolo. Coerentemente con le previsioni regolatorie, la determinazione della base di costo rilevante ha seguito una sequenza istruttoria bifasica. In una prima fase di pre-qualificazione, l'Ente ha accertato analiticamente l'ammissibilità in principio di ciascuna posta, verificandone la riconducibilità alle macrocategorie tipizzate dall'art. 8 del MTR-3 e l'applicazione delle relative rettifiche, il carattere di ordinaria ricorrenza ai sensi dell'art. 11

ALLEGATO 2

(con esclusione delle componenti straordinarie), la riferibilità degli oneri di capitale a investimenti inseriti nella pianificazione d'ambito o specificamente autorizzati, e la non riconducibilità della posta a rischi operativi assunti dal gestore. In una seconda fase di validazione in senso proprio, le voci ammesse in principio sono state sottoposte alle verifiche di coerenza rispetto alle risultanze contabili, di completezza rispetto alla pertinenza al perimetro del servizio integrato e di congruità ai sensi dell'art. 30.1, quest'ultima intesa quale giudizio sostanziale di proporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva.

All'esito di tale vaglio, le rettifiche e modifiche apportate ai dati trasmessi si sono risolte, per tipologia, nell'espunzione dal perimetro regolato delle componenti a esso estranee come da prospetto, nella sterilizzazione delle poste rettificative di cui all'art. 1, comma 1.1, del MTR-3 non portate a scomputo dal gestore (sopravvenienze passive, plusvalenze, sanzioni, penali e risarcimenti, oneri assicurativi non assistiti da specifico obbligo normativo, accantonamenti a fondo svalutazione crediti non riferibili a crediti TARI/TARIC ai sensi dell'art. 14.3); nel riallineamento dei driver di ripartizione dei costi comuni e dei costi generali di gestione ai criteri di effettivo assorbimento e di riflettività; nella riqualificazione regolatoria di talune componenti erroneamente allocate (in particolare l'intervento di chiusura della discarica di Pietramelina, ricondotto dalle componenti capex degli anni a+2 rispetto a quando l'investimento sarà posto in essere ad una componente di costo COAL valorizzata nelle predisposizioni in chiara disapplicazione del dettato regolatorio e del principio di riferimento ai costi dell'a-2 (salvo le componenti per le quali è espressamente favorito il ricorso a criteri previsionali), oltre che ai principi sottesi alla definizione dell'investimento e delle componenti di capitale, e gli oneri connessi al bonus sociale, ricondotti alla componente CARC nel rispetto del vincolo di invarianza cumulata dei costi di accertamento e riscossione).

Le medesime risultanze recano, quali integrazioni istruttorie, le richieste documentali rimaste da assolvere — tra cui i prospetti di separazione contabile nel formato richiesto, la documentazione di congruità delle transazioni infragruppo, gli elementi a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e dei coefficienti R1, R2, R3, Ka e Ha, la scheda di dettaglio del COnew per singolo Comune con dettaglio della stima e puntuale indicazione del target e del tempo di misurazione. Per ogni dettaglio si rimanda al documento di validazione trasmesso al gestore in comunicazione degli esiti.

Rettifiche su fonte contabile 2024

Comune	CGG	COAL	CTR	CTS	CARC	CRD	CRT	CSL
Assisi	159.824,74	2.704,10	81,46	96,52	-	-	-	-
Bastia Umbra	16.853,78	735,20	67,11	74,58	22,21	5,36	1,13	-
Bettona	1.719,50	115,67	10,23	10,65	16,84	0,95	0,12	2,17
Cannara	897,35	115,28	7,38	9,18	0,74	-	-	-
Castiglione del Lago	12.631,79	518,11	32,84	39,29	-	-	-	-
Città della Pieve	7.145,03	280,39	19,05	26,43	-	-	-	-

ALLEGATO 2

Comune	CGG	COAL	CTR	CTS	CARC	CRD	CRT	CSL
Collazzone	757,35	102,10	6,91	8,87	-	-	-	-
Corciano	20.188,68	787,55	56,80	72,04	22,75	-	-	-
Deruta	2.299,25	299,13	22,80	28,92	15,84	-	-	-
Fratta Todina	324,02	52,42	3,14	4,07	3,43	-	-	-
Magione	11.534,37	454,68	32,63	38,59	-	-	-	-
Marsciano	9.376,14	574,16	41,30	52,39	0,11	-	-	-
Massa Martana	943,62	112,23	7,23	9,38	-	-	-	-
Monte Castello di Vibio	553,43	41,19	2,74	3,51	-	-	-	-
Paciano	681,89	28,50	1,84	2,39	-	-	-	-
Panicale	4.126,01	162,95	11,85	14,37	-	-	-	-
Passignano sul Trasimeno	5.681,91	229,24	16,65	19,81	-	-	-	-
Perugia	328.643,88	7.160,69	533,58	604,89	793,00	42,10	8,54	30,07
Piegara	2.458,96	101,04	6,91	8,44	-	-	-	-
San Venanzo	481,79	67,87	4,00	5,35	-	-	-	-
Todi	18.572,84	498,57	42,67	46,72	54,85	8,49	1,92	11,49
Torgiano	5.056,41	199,93	17,81	19,03	25,41	1,44	0,23	-
Tuoro sul Trasimeno	3.538,88	140,69	8,57	11,93	-	-	-	-
Valfabbrica	13.511,22	249,77	7,28	9,12	-	-	-	-
Totale	627.802,82	15.731,47	1.042,79	1.216,47	955,18	58,34	11,95	43,73

Rettifiche su fonte contabile 2025

Comune	CGG	COAL	CTR	CTS	CARC	CRD	CRT	CSL
Assisi	109.211,57	274,22	24,35	63,65	-	-	9,52	-
Bastia Umbra	3.815,78	190,82	18,59	48,38	-	50,53	7,26	-
Bettona	1.495,88	70,70	2,92	7,54	-	9,28	1,14	-
Cannara	48,38	27,08	2,22	5,86	-	-	0,87	-
Castiglione del Lago	217,39	130,62	9,00	23,64	-	-	3,52	-
Città della Pieve	119,16	70,31	5,36	14,20	-	-	2,10	-
Collazzone	44,51	24,95	1,94	5,10	-	-	0,76	-
Corciano	332,62	200,84	17,08	44,89	-	-	6,67	-
Deruta	142,24	75,09	6,54	17,19	-	-	2,56	-

ALLEGATO 2

Comune	CGG	COAL	CTR	CTS	CARC	CRD	CRT	CSL
Fratta Todina	18,82	12,72	0,84	2,20	-	-	0,33	-
Magione	218,66	116,12	9,88	25,82	-	-	3,86	-
Marsciano	274,90	147,48	12,85	33,78	-	-	5,02	-
Massa Martana	47,29	27,04	1,94	5,10	-	-	0,76	-
Monte Castello di Vibio	18,30	10,09	0,74	1,95	-	-	0,29	-
Paciano	13,63	7,45	0,59	1,56	-	-	0,23	-
Panicale	83,59	44,68	3,82	10,02	-	-	1,49	-
Passignano sul Trasimeno	103,91	57,33	5,20	13,55	-	-	2,03	-
Perugia	164.303,82	6.806,49	143,69	373,28	-	446,70	56,15	-
Piegara	48,21	27,91	2,06	5,40	-	-	0,80	-
San Venanzo	26,83	15,86	1,10	2,90	-	-	0,43	-
Todi	3.725,09	124,84	11,16	29,01	-	35,78	4,36	-
Torgiano	953,81	51,82	4,61	11,97	-	13,74	1,80	-
Tuoro sul Trasimeno	54,88	36,97	2,68	7,12	-	-	1,05	-
Valfabbrica	8.547,02	29,53	2,28	5,98	-	-	0,89	-
Totale	293.866,29	8.580,96	291,44	760,10	-	556,03	113,89	-

Validazione dei dati dei Comuni Gestori

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF: “[...] *L’attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*”. Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF, con il quale si stabilisce che “Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei*

ALLEGATO 2

costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con le procedure ad evidenza pubblica ove esperite." Le attività di validazione dei dati e delle informazioni sono state supportate da apposite schede di rilevazione messe a disposizione da parte di AURI, con le quali si è proceduto alla raccolta dei dati necessari nel massimo dettaglio disponibile, al fine di verificare le imputazioni contabili e le logiche e metriche di attribuzione anche driverizzata degli importi da parte degli Enti interessati. Sul punto si è proceduto a verificare nello specifico dapprima che i dati e le informazioni fornite sulla base di specifici schemi forniti da AURI per agevolare l'operatività nella definizione delle predisposizioni tariffarie, contenessero tutti i dati e le informazioni richieste dalla regolazione e previste dalla Determina e in seguito la coerenza formale di quanto in ultimo trasmesso rispetto alle Appendici di cui alla Determinazione n. 1/2025-DTAC. Inoltre, si è proceduto a verificare che i criteri applicati e le eventuali specificità nella valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale, siano state opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 29.2 del MTR-3. Le verifiche improntate ai principi definiti dall'art. 30.1 del MTR hanno riguardato, in particolare:

- la conformità ai criteri di cui all'art. 8 del MTR-3;
- la coerenza della base dati (anno a-2) con l'assetto gestionale effettivo;
- la corretta delimitazione del perimetro del servizio integrato;
- la congruenza tra dati dichiarati nei diversi documenti;
- la corretta applicazione delle componenti rettificative e delle detrazioni tariffarie.

I valori comunicati ai comuni per il tramite delle predisposizioni tariffarie, trasmessi ad esito della validazione, rappresentano i costi massimi riconoscibili all'esito dell'attività di validazione svolta dall'ETC, definiti anche in funzione di quanto previsto dell'art. 8.6 del MTR-3, secondo cui i costi operativi e le altre componenti di costo oggetto di riconoscimento tariffario sono aggiornati mediante l'applicazione dei fattori di adeguamento inflazionistico previsti dalla regolazione. La determinazione delle entrate tariffarie è avvenuta nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dal metodo e, in particolare, del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.2. A tal proposito AURI ha operato una detrazione dell'eventuale eccedenza dei costi dei comuni rendicontati rispetto ai valori ammissibili in applicazione del limite alla crescita, detrazione applicata nell'ambito dell'ordinaria applicazione dei vincoli tariffari previsti dal MTR-3. Infatti, nel caso dei comuni, anche in considerazione del peso relativo della quota in eccesso rispetto al limite tariffario, non sussiste in generale possibilità che il suo mancato riconoscimento possa alterarne l'equilibrio economico finanziario.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento alle quattro annualità 2026-2029, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max\ a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

ALLEGATO 2

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, dimostrando l'esperimento della procedura partecipata con il gestore ove previsto dalla metodologia tariffaria e rappresentando la rispondenza del piano economico-finanziario con gli esiti delle procedure di affidamento, con particolare riferimento alla salvaguardia delle efficienze conseguite in sede di affidamento.

Nel caso di predisposizione di un piano economico-finanziario unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto della misura del limite e della fissazione dei coefficienti che lo compongono, nonché del rispetto del limite medesimo, con riferimento all'insieme di ambiti tariffari aventi le caratteristiche contenute nel sopra richiamato comma 31.2 a cui il PEF si riferisce.

Nel caso di inerzia del gestore l'Ente territorialmente competente relaziona in merito al rispetto delle regole di cui al comma 8.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF.

Quanto alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente dà atto di aver redatto un apposito documento metodologico (allegato alla presente), recante i criteri di determinazione dei coefficienti tariffari di propria competenza. La metodologia è stata trasmessa ai gestori con nota prot. n. 3461 del 21 aprile 2026 ed è stata condivisa con i medesimi in un apposito incontro illustrativo.

L'Ente ha quindi raccolto le eventuali osservazioni formulate dai gestori (nella misura ritenuta accoglibile come relazione nel medesimo provvedimento), ha valutato quanto ricevuto apportando le modifiche ritenute opportune e ha approvato la metodologia con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 28 maggio 2026, trasmessa a comuni e gestori con nota prot. n. 5031 del 29 maggio 2026.

Risulta in tal modo esperita, per la parte prevista dalla metodologia tariffaria, la procedura partecipata con il gestore, mediante la previa esternazione dei criteri, la raccolta e la valutazione delle osservazioni e la comunicazione degli esiti. La metodologia così approvata è stata utilizzata per la determinazione dei coefficienti richiesti dalla regolazione, come rappresentati nei paragrafi seguenti; gli esiti sono stati trasmessi al gestore unitamente alla proposta tariffaria, tenuto conto di quanto dato atto in ordine ai tempi procedurali e alla compressione dell'arco istruttorio determinata dalle modalità di trasmissione della documentazione da parte dei gestori.

A seguire si riporta schematicamente l'indicazione dei coefficienti adottati per ogni ambito tariffario.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento, delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

ALLEGATO 2

conseguiti nell'anno a-2 e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X :

- con riferimento a X_{reg} , l'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Per il valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.
- con riferimento a X_{com} , ossia nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, l'Ente territorialmente competente dimostra la corrispondenza tra il valore definito per l'ambito tariffario e il valore offerto dall'aggiudicatario della gara.

Nel prospetto che segue si riportano, per ciascun ambito tariffario, i valori del coefficiente di recupero di produttività X e delle sue componenti, come determinati dall'Ente territorialmente competente sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, delle valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno (a-2) e degli esiti delle procedure di affidamento. I parametri sono così definiti: X_{reg} esprime la quota di recupero di produttività di matrice regolatoria, funzione del livello di qualità ambientale della gestione sintetizzato dai coefficienti γ_1 (rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata) e γ_2 (efficacia della preparazione per il riutilizzo e il riciclo, apprezzata in coerenza con il macro-indicatore R1 e con la condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3); X_{com} rappresenta, nei soli ambiti affidati mediante procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, il valore corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario della gara. La determinazione dei coefficienti è avvenuta nel rispetto della metodologia approvata da AURI in esecuzione della regolazione recata dal MTR-3.

Comune	Sub	CU_{eff}	CU_{bench}	γ_1	γ_2	$1+\gamma_a$	$1+\gamma_a$	X_a
Assisi	Sub 2	553,4	407	- 0,16	- 0,22	0,62	S	0,16%
Bastia Umbra	Sub 2	489,9	381	- 0,13	- 0,03	0,84	S	0,14%
Bettona	Sub 2	661,1	355	- -	- 0,04	0,96	S	0,23%
Cannara	Sub 2	481,9	383	- 0,18	- 0,15	0,67	S	0,14%
Castiglione del Lago	Sub 2	485,4	381	- 0,11	- 0,11	0,78	S	0,14%
Città della Pieve	Sub 2	452,1	360	- 0,40	- 0,01	0,59	S	0,14%
Collazzone	Sub 2	483,3	389	- 0,30	- 0,18	0,51	S	0,14%
Corciano	Sub 2	401,6	366	- 0,20	- 0,11	0,69	S	0,11%
Deruta	Sub 2	531,1	372	- 0,32	- 0,22	0,46	NS	0,35%
Fratta Todina	Sub 2	434,1	416	- 0,23	- 0,22	0,55	S	0,11%
Magione	Sub 2	558,1	370	- 0,15	- 0,02	0,83	S	0,18%

ALLEGATO 2

Comune	Sub	CUeff	CUBench	y1	y2	1+ya	1+ya	Xa
Marsciano	Sub 2	540,0	388	- 0,24	- 0,18	0,58	S	0,16%
Massa Martana	Sub 2	467,7	416	- 0,24	- 0,22	0,54	S	0,12%
Monte Castello di Vibio	Sub 2	562,8	441	- 0,38	- 0,30	0,32	NS	0,33%
Paciano	Sub 2	584,7	418	- 0,24	-	0,76	S	0,17%
Panicale	Sub 2	610,9	393	- 0,19	- 0,05	0,76	S	0,19%
Passignano sul Trasimeno	Sub 2	461,1	380	- 0,14	- 0,01	0,84	S	0,13%
Perugia	Sub 2	565,6	424	- 0,15	- 0,03	0,83	S	0,16%
Piegaro	Sub 2	611,8	399	- 0,20	- 0,01	0,79	S	0,19%
San Venanzo	Sub 2	473,4	430	- 0,28	- 0,19	0,53	S	0,12%
Todi	Sub 2	538,2	396	- 0,06	- 0,04	0,90	S	0,16%
Torgiano	Sub 2	416,0	355	- 0,03	- 0,04	0,93	S	0,12%
Tuoro sul Trasimeno	Sub 2	425,7	420	- 0,33	- 0,04	0,63	S	0,10%
Valfabbrica	Sub 2	422,9	404	- 0,15	- 0,29	0,56	S	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, oltre che sulla base dell'indicatore di efficienza economica di cui al medesimo comma, sulla base degli obiettivi di consolidamento o di miglioramento della gestione, facendo opportunamente riferimento ai rilevanti obblighi normativi e/o alla pianificazione d'ambito e dando conto della partecipazione del/i gestore/i alle valutazioni in parola.

Il medesimo Ente procede, quindi, a indicare e giustificare il valore del coefficiente K_a , fissato per ciascuna annualità del periodo 2026-2029, fornendo le opportune evidenze, distinguendo tra le grandezze K_{reg} , e K_{com} secondo quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e specificato nella determinazione I/DTAC/2025.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi di miglioramento, in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, alla base della determinazione del coefficiente K_a , fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, nonché gli standard previsti dal TQRIF.

Analogamente, il prospetto seguente riporta, per ciascun ambito tariffario e per ciascuna annualità del periodo 2026-2029, i valori del coefficiente di potenziamento K_a e delle sue componenti, come determinati dall'Ente territorialmente competente previa individuazione del quadrante di riferimento nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, sulla base tanto dell'indicatore di efficienza economica ivi previsto quanto degli obiettivi di consolidamento o

ALLEGATO 2

di miglioramento della gestione, apprezzati con riferimento ai rilevanti obblighi normativi e/o alla pianificazione d'ambito e con la partecipazione del/i gestore/i alle relative valutazioni. I parametri sono così definiti: Kreg esprime la quota di potenziamento di matrice regolatoria, correlata agli obiettivi di miglioramento della qualità ed efficacia del servizio verificabili attraverso opportuni indicatori (tra i quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata e l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate). La fissazione dei valori è avvenuta nel rispetto della metodologia approvata da AURI in esecuzione della regolazione recata dal MTR-3 e specificata nella determinazione 1/DTAC/2025.

Comune	Cueff/CUBench	Obiettivo Qualità	QUADRANTE	KREG	CRI
Assisi	1,36	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Bastia Umbra	1,29	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Bettona	1,86	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Cannara	1,26	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Castiglione del Lago	1,27	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Città della Pieve	1,26	CONS	QUADRANTE 1	1,67%	1,33%
Collazzone	1,24	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Corciano	1,10	MIGL	QUADRANTE 3	2,78%	2,22%
Deruta	1,43	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Fratta Todina	1,04	CONS	QUADRANTE 2	2,22%	1,78%
Magione	1,51	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Marsciano	1,39	MIGL	QUADRANTE 3	2,78%	2,22%
Massa Martana	1,12	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Monte Castello di Vibio	1,28	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Paciano	1,40	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Panicale	1,55	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Passignano sul Trasimeno	1,21	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Perugia	1,33	CONS	QUADRANTE 1	1,67%	1,33%
Piegaro	1,53	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
San Venanzo	1,10	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Todi	1,36	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Torgiano	1,17	CONS	QUADRANTE 1	1,33%	1,07%
Tuoro sul Trasimeno	1,01	CONS	QUADRANTE 2	2,22%	1,78%
Valfabbrica	1,05	CONS	QUADRANTE 2	2,22%	1,78%

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.

Per i valori del CRI_a risultanti dall'applicazione della metodologia, si faccia riferimento alla tabella del par. 5.1.2

5.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica gli importi validati e il/i target di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione I/DTAC/2025.

Con riferimento alle componenti incentivanti sistematiche di cui all'articolo 10 del MTR-3, proposte dal gestore per un arco temporale interessante due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute e degli importi in esito ad esse validati. In coerenza con l'orientamento già esposto negli atti di validazione e in ragione dei presidi di verifica a consuntivo, di conguaglio a favore dell'utenza e di franchigia previsti dalla regolazione, l'Ente ha riconosciuto la componente COnew,exp — nelle sue articolazioni variabile (COnew,expTV) e fissa (COnew,expTF) — limitatamente agli oneri incrementali di natura sistematica corrispondenti, connessi ai progetti di miglioramento proposti dal Gestore, per un importo ripartito per annualità come da Tool predisposti.

L'Ente rileva, tuttavia, che i target di miglioramento di natura sistematica cui tali componenti accedono non risultano allo stato espressi in termini puntuali, misurabili e verificabili, secondo quanto richiesto dal comma 10.3 del MTR-3. Ne consegue che il riconoscimento delle predette componenti ha carattere provvisorio e a tutela dell'equilibrio economico del Gestore, e resta subordinato all'esito della verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il conseguimento degli obiettivi sottesi: pertanto, essendo in difetto del citato target, le quote in parola saranno integralmente recuperate a favore dell'utenza, mediante la valorizzazione delle pertinenti componenti a conguaglio nelle annualità successive e comunque nel Valore Residuo, recuperando l'integrale componente anticipata.

Comune	CONEW (parte variabile + fissa)			
	2026	2027	2028	2029
Assisi	32.832	131.327	131.327	131.327
Bastia Umbra	173.600	275.521	275.521	275.521
Bettona	16.381	46.504	46.504	46.504
Cannara	22.497	64.202	64.202	64.202
Castiglione Del Lago	41.814	167.256	167.256	167.256
Citta Della Pieve	101.012	175.881	175.881	175.881
Collazzone	14.967	52.236	52.236	52.236

ALLEGATO 2

Comune	CONEW (parte variabile + fissa)			
	2026	2027	2028	2029
Corciano	141.316	355.964	355.964	355.964
Deruta	30.462	81.040	81.040	81.040
Fratta Todina	8.312	20.291	20.291	20.291
Magione	41.126	164.505	164.505	164.505
Marsciano	171.878	376.655	376.655	376.655
Massa Martana	10.591	34.106	34.106	34.106
Monte Castello Di Vibio	7.723	27.688	27.688	27.688
Paciano	4.652	18.608	18.608	18.608
Panicale	20.576	82.306	82.306	82.306
Passignano Sul Trasimeno	18.569	74.275	74.275	74.275
Perugia	903.619	1.369.372	1.369.372	1.369.372
Piegaro	14.493	57.972	57.972	57.972
San Venanzo	9.334	32.405	32.405	32.405
Todi	59.527	213.648	213.648	213.648
Torgiano	22.175	80.068	80.068	80.068
Tuoro Sul Trasimeno	15.745	62.982	62.982	62.982
Valfabbrica	22.724	90.894	90.894	90.894
TOTALE AURI	1.905.926	4.055.706	4.055.706	4.055.706

5.2.2 Componenti previsionali COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, l'Ente territorialmente competente indica l'importo o gli importi validati e il target o i target di miglioramento da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.

Non sono state valorizzate

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.3.1 Componente previsionale $CTSA^{exp}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente $CTSA^{exp}$, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti

ALLEGATO 2

contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Non sono state valorizzate

5.3.2 Componenti previsionali CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Non sono state valorizzate

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Non sono state valorizzate

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{ANT} , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri, variabili e/o fissi, relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute illustrando le opportune evidenze documentali.

Nell'ambito della predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, il Gestore ha richiesto il riconoscimento della componente previsionale CO_{ANT} di cui all'art. 17 del MTR-3. La richiesta è stata illustrata nell'apposito paragrafo della Relazione di accompagnamento parte Gestore ed accompagnata da specifici elaborati di calcolo trasmessi unitamente al PEF grezzo. Secondo quanto rappresentato dal Gestore, la componente richiesta trova origine nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Igiene Ambientale sottoscritto nel dicembre 2025 e valido fino al 31 dicembre

ALLEGATO 2

2027; per quanto di riferimento il Gestore ha quantificato un incremento del costo del lavoro applicando gli incrementi retributivi previsti dal contratto all'organico aziendale in forza. Tali valori sono stati confrontati con l'effetto inflattivo stimato sui costi del personale assunti a riferimento, nel rispetto della metodologia regolatoria.

L'ETC ha esaminato la richiesta di valorizzazione della componente previsionale CO_{ANT} alla luce di quanto previsto dall'articolo 17.5 del MTR-3, che dispone che le componenti $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, valorizzabili limitatamente alle annualità 2026 e 2027, costituiscono componenti aventi natura di anticipazione finalizzate alla copertura di eventuali oneri che possano manifestarsi nelle annualità 2026 e 2027 quale conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti (Cfr. 8.6 MTR-3).

La richiesta del Gestore ha fondamento nel rinnovo del CCNL del settore Igiene Ambientale, fattispecie che il Gestore riconduce agli effetti economici conseguenti alla dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e suscettibili di manifestarsi nelle annualità oggetto della presente predisposizione tariffaria. La documentazione trasmessa dal Gestore risulta inoltre coerente con l'impostazione rappresentata nella nota applicativa condivisa dalle principali associazioni di settore, che individua nella componente CO_{ANT} uno degli strumenti regolatori utilizzabili per la gestione degli effetti economici derivanti dal rinnovo contrattuale, ferma restando la competenza dell'ETC nell'ambito della predisposizione tariffaria e la necessità di evitare fenomeni di duplicazione dei riconoscimenti tariffari. Si ricorda che l'articolo 17.5 del MTR-3 circoscrive espressamente l'ambito applicativo della componente CO_{ANT} ai soli costi riconducibili alle componenti CRT , CRD e CSL . Dall'analisi degli elaborati di calcolo trasmessi dal Gestore emerge invece una valorizzazione della componente previsionale estesa anche ad aggregati di costo ulteriori rispetto a quelli espressamente richiamati dalla disposizione regolatoria. Stante quanto rinvenibile dalla regolazione, e alla luce degli orientamenti espressi dalle associazioni di categoria, tra le quali ANEA e quanto disposto dall'Autorità con riferimento alle predisposizioni tariffarie per gli impianti ove detto limite non è imposto, si è proceduto a salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione ad approvare la richiesta del Gestore con la specifica clausola di pieno recupero nelle annualità seguenti anche a valere sul valore residuo.

Per l'importo della componente valorizzata, si rimanda agli appositi paragrafi della relazione del Gestore.

Comune	COANT (parte variabile + fissa)			
	2026	2027	2028	2029
Assisi	53.235	212.512	-	-
Bastia Umbra	27.699	98.723	-	-
Bettona	7.756	26.073	-	-
Cannara	4.546	16.600	-	-
Castiglione Del Lago	27.224	98.689	-	-

ALLEGATO 2

Comune	COANT (parte variabile + fissa)			
	2026	2027	2028	2029
Citta Della Pieve	11.385	45.147	-	-
Collazzone	5.484	18.809	-	-
Corciano	27.493	109.691	-	-
Deruta	17.540	59.721	-	-
Fratta Todina	1.626	6.104	-	-
Magione	22.444	80.205	-	-
Marsciano	28.195	97.155	-	-
Massa Martana	6.124	20.868	-	-
Monte Castello Di Vibio	2.204	7.580	-	-
Paciano	1.910	7.080	-	-
Panicale	8.418	30.461	-	-
Passignano Sul Trasimeno	13.508	47.422	-	-
Perugia	322.894	1.168.929	-	-
Piegara	6.265	23.936	-	-
San Venanzo	3.141	10.733	-	-
Todi	24.511	98.534	-	-
Torgiano	7.039	30.773	-	-
Tuoro Sul Trasimeno	4.262	16.245	-	-
Valfabbrica	4.536	16.945	-	-
TOTALE AURI	639.437	2.348.937	-	-

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione, nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC,a}). Le suddette valutazioni sono rappresentate con riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei, sintetizzato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 che esprimono, rispettivamente, il giudizio sul rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (quest'ultimo misurato attraverso il macro-indicatore R1, determinato secondo una delle opzioni previste dal comma 3.3 del MTR-3).

Comune	γ_1	γ_2	γ_1	γ_2	QUADRANTE	γ	b
Assisi	-0,156	-0,221	S	NS	QUADRANTE 3	-0,38	0,65
Bastia Umbra	-0,133	-0,028	S	S	QUADRANTE 1	-0,16	0,29
Bettona	0,000	-0,044	S	S	QUADRANTE 1	-0,04	0,23
Cannara	-0,177	-0,150	S	NS	QUADRANTE 3	-0,33	0,63

ALLEGATO 2

Comune	γ_1	γ_2	γ_1	γ_2	QUADRANTE	γ	b
Castiglione del Lago	-0,106	-0,112	S	S	QUADRANTE 1	-0,22	0,32
Città della Pieve	-0,400	-0,014	NS	S	QUADRANTE 2	-0,41	0,49
Collazzone	-0,304	-0,182	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,49	0,78
Corciano	-0,200	-0,105	NS	S	QUADRANTE 2	-0,31	0,45
Deruta	-0,323	-0,220	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,54	0,81
Fratta Todina	-0,230	-0,218	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,45	0,76
Magione	-0,150	-0,021	S	S	QUADRANTE 1	-0,17	0,30
Marsciano	-0,240	-0,182	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,42	0,74
Massa Martana	-0,244	-0,220	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,46	0,77
Monte Castello di Vibio	-0,380	-0,300	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,68	0,89
Paciano	-0,237	0,000	NS	S	QUADRANTE 2	-0,24	0,42
Panicale	-0,192	-0,053	S	S	QUADRANTE 1	-0,24	0,34
Passignano sul Trasimeno	-0,142	-0,013	S	S	QUADRANTE 1	-0,16	0,29
Perugia	-0,146	-0,026	S	S	QUADRANTE 1	-0,17	0,30
Piegaro	-0,199	-0,009	S	S	QUADRANTE 1	-0,21	0,32
San Venanzo	-0,279	-0,189	NS	NS	QUADRANTE 4	-0,47	0,77
Todi	-0,063	-0,039	S	S	QUADRANTE 1	-0,10	0,26
Torgiano	-0,029	-0,038	S	S	QUADRANTE 1	-0,07	0,24
Tuoro sul Trasimeno	-0,328	-0,038	NS	S	QUADRANTE 2	-0,37	0,47
Valfabbrica	-0,148	-0,288	S	NS	QUADRANTE 3	-0,44	0,67

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto, a titolo esemplificativo, delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- *al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;*
- *al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.*

Inoltre, in caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.5 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata

ALLEGATO 2

del/degli impianto/i interessato/i. In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Con riferimento al Sub Ambito in epigrafe, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver condotto, avvalendosi del proprio supporto tecnico-regolatorio, un'attività di validazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale valorizzate dal gestore, verificandone la conformità alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3).

La verifica ha avuto ad oggetto la corretta alimentazione dei fogli IN_Cespiti e CK del Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione 1/DTAC/2025, con controllo della coerenza tra la stratificazione dei cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario, i relativi valori storici e fondi di ammortamento e le componenti di ammortamento e di remunerazione del capitale investito netto confluite nel PEF, nonché della corretta imputazione al perimetro regolato e dell'eventuale impiego di driver di allocazione per i cespiti condivisi con ambiti o attività esterne, apprezzati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Quanto alle vite utili, l'Ente ha verificato, a titolo esemplificativo, il rispetto delle tabelle di cui ai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili, nonché il rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 per i cespiti non altrimenti classificabili; all'esito di tale verifica non risultano adottate, per il Sub Ambito in esame, vite utili difformi da quelle regolatorie ai sensi dei commi 15.5 e 15.6, sicché non ricorrono le fattispecie che imporrebbero l'illustrazione del vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione sotteso a una chiusura anticipata, ovvero della procedura partecipata e delle ragioni di sostenibilità sociale sottese all'adozione di una vita utile superiore.

L'istruttoria si è estesa alla validazione del Piano degli investimenti 2026-2027 trasmesso a corredo del PEF, condotta con vaglio analitico rafforzato in ragione della circostanza — comune all'intero ambito regionale — che, alla data di predisposizione, non risulta ancora approvato il Piano d'Ambito idoneo ad attestare la necessità e la coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi del PNGR e del PREC Umbria, nonché in considerazione del regime di proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2027, che impone una valutazione della recuperabilità tariffaria degli investimenti entro il periodo residuo e del coordinamento con il valore di subentro di cui all'articolo 21 del MTR-3. In tale sede l'Ente ha verificato la completezza, coerenza, congruità e pertinenza della documentazione trasmessa, la stretta funzionalità degli investimenti al servizio regolato e la loro compatibilità con il vincolo del limite alla crescita e con la tutela dell'utenza; ove riscontrate carenze informative — segnatamente in ordine alle schede-progetto per singolo intervento, all'inventario analitico delle consistenze e alla riconciliazione tra il piano prospettico e il registro cespiti/RAB opening — l'Ente ha attivato il soccorso istruttorio, formulando richieste di integrazione documentale entro termini perentori, dando atto che la valorizzazione della componente CAPEX resta

ALLEGATO 2

subordinata all'esito di tali integrazioni e alle conseguenti verifiche di congruità tecnico-economica e di riconciliazione contabile. Resta inteso che ogni investimento deve essere considerato approvato solo all'esito di espresso provvedimento dell'ETC.

Con specifico riguardo ai beni detenuti in locazione finanziaria, l'Ente non ha potuto procedere alla verifica della corretta qualificazione del regime prescelto dal gestore, distinguendo tra il trattamento ordinario di cui all'articolo 14.10 della determinazione 1/DTAC/2025 – che valorizza le relative immobilizzazioni tra i costi d'uso del capitale ex articolo 13 del MTR-3, sterilizzando i canoni riconosciuti al proprietario tra le poste rettificative di cui al comma 1.1 – e la deroga di cui al comma 4.11, che consente la valorizzazione dei canoni tra i costi operativi. L'Ente ha in particolare presidiato la verifica di convenienza incorporata nel foglio CK del Tool, che riconosce, in regime ordinario, il minore tra il canone indicizzato e il costo d'uso del capitale che il bene genererebbe se stratificato come di proprietà, così impedendo che il ricorso al leasing trasli in tariffa un onere superiore a quello dell'acquisizione in proprietà, e ha richiesto – con trattamento omogeneo e simmetrico esteso a tutti i soggetti che presentano contratti di tale natura nel perimetro regolato – la preventiva messa a disposizione della stratificazione dei beni in leasing (anno di acquisizione, valore storico, fondo di ammortamento, valore residuo e categoria regolatoria), dell'ammontare dei canoni per contratto e annualità con separata evidenza degli oneri finanziari ivi ricompresi, degli elementi necessari alla verifica di convenienza e della motivazione puntuale del regime adottato, assicurando in ogni caso la coerenza anti-duplicazione del trattamento.

Il Gestore non ha reso disponibili detti dati, pertanto, l'Ente territorialmente competente dà atto della complessiva conformità della valorizzazione delle componenti di costo d'uso del capitale alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3, riservandosi ogni conseguente rideterminazione all'esito del completamento dell'istruttoria con riferimento al trattamento dei leasing.

5.6 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (a-2), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei target, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).

Con riferimento alle componenti di conguaglio, si riporta:

ALLEGATO 2

- Per la componente $RC_{I25,TV,a}$, pari al recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I_{2025} pari al 2%, nell'ambito della predisposizione tariffaria, il Gestore ha chiesto il riconoscimento della componente di recupero inflazionistico relativa all'annualità 2025 ai sensi degli articoli 19.1, lettera i), e 20.1, lettera g), del MTR-3. Come riportato nella documentazione trasmessa e negli elaborati di calcolo allegati ai PEF grezzi, il Gestore ha provveduto alla determinazione delle componenti $RC_{I2025,TV}$ e $RC_{I2025,TF}$ applicando la metodologia prevista dal metodo tariffario ai costi dell'annualità 2025 rilevanti ai fini della predisposizione tariffaria. L'ETC ha verificato la corretta applicazione della metodologia regolatoria prevista dal Metodo, la coerenza dei valori assunti a base del calcolo con i dati utilizzati nella predisposizione tariffaria e la corretta applicazione del parametro inflattivo previsto dalla regolazione. Dalla verifica dell'ETC non sono emerse criticità né elementi tali da richiedere modifiche alle valorizzazioni proposte. In particolare, l'Ente ha verificato la corretta applicazione del tasso inflattivo previsto dal MTR-3 e la coerenza dei valori utilizzati per la determinazione delle componenti di recupero inflazionistico relative all'annualità 2025. Le componenti $RC_{I2025,TV}$ e $RC_{I2025,TF}$ sono già valorizzate dal Gestore all'interno dei PEF grezzi trasmessi. Alla luce delle verifiche effettuate e delle valutazioni sopra riportate, l'ETC accoglie integralmente la proposta formulata dal Gestore, non rilevando elementi tali da richiedere rettifiche alle valorizzazioni riportate nei PEF grezzi.
- Con riferimento alla componente $RC\Delta(T - T_{max})_{pre,a}$ pari alla quota di costi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3., l'ETC ha valorizzato nella predisposizione il recupero di quanto già definito con la predisposizione MTR-2 relativa agli anni 2024-2025;

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili, sia per quelle riferite ai costi fissi.

ALLEGATO 2

Comune	RCI25 — Conguaglio I2025		RCA(T-Tmax)pre — Delta sovracap pregresse					RCTOT — Totale conguagli				
	2026	2027	2026	2027	2028	2029	Post 2029	2026	2027	2028	2029	Post 2029
Assisi	-	145.643	-	-	372.755	114.069	-	-	145.643	372.755	114.069	-
Bastia Umbra	-	72.888	-	-	252.915	234.994	-	-	72.888	252.915	234.994	-
Bettona	-	17.438	95.027	-	-	-	-	95.027	17.438	-	-	-
Cannara	-	13.362	192.793	170.046	230.875	212.831	143.944	196.835	183.408	230.875	212.831	143.944
Castiglione Del Lago	-	59.341	513.821	631.214	925.572	907.668	873.415	513.821	690.555	925.572	907.668	873.415
Citta Della Pieve	-	32.015	301.690	59.157	201.734	173.986	-	301.690	91.172	201.734	173.986	-
Collazzone	-	13.062	197.830	146.609	133.596	52.458	-	197.830	159.671	133.596	52.458	-
Corciano	-	80.261	904.461	-	461.475	-	-	904.461	80.261	461.475	-	-
Deruta	-	38.255	324.220	76.670	-	-	-	324.219	114.919	-	-	-
Fratta Todina	-	5.167	57.846	40.353	26.849	-	-	57.846	45.520	26.849	-	-
Magione	-	59.197	1.132.606	1.141.091	1.285.324	1.157.735	688.764	1.132.606	1.200.287	1.285.324	1.157.735	688.764
Marsciano	-	71.979	517.184	-	-	-	-	517.184	71.979	-	-	-
Massa Martana	-	14.549	206.425	152.146	128.737	61.259	-	206.425	166.695	128.737	61.259	-
Monte Castello Di Vibio	-	5.196	45.039	24.484	28.238	19.423	-	45.039	29.680	28.238	19.423	-
Paciano	-	4.685	110.876	110.561	132.894	133.856	123.464	110.876	115.246	132.894	133.856	123.464
Panicale	-	21.841	204.109	-	-	-	-	204.109	21.841	-	-	-
Passignano Sul Trasimeno	-	25.191	349.085	766.002	1.290.200	1.688.196	1.869.744	349.085	791.194	1.290.200	1.688.196	1.869.744
Perugia	-	757.104	686.134	-	-	-	-	686.134	757.104	-	-	-
Piegaro	-	14.218	179.818	188.176	264.562	266.722	227.965	179.818	202.394	264.562	266.722	227.965
San Venanzo	-	8.760	137.450	91.145	76.943	34.104	-	137.450	99.906	76.943	34.104	-
Todi	-	64.403	-	-	288.776	306.277	149.752	-	64.403	288.776	306.277	149.752
Torgiano	-	19.854	-	-	158.016	240.135	276.356	-	19.854	158.016	240.135	276.356
Tuoro Sul Trasimeno	-	15.160	299.413	202.737	144.465	18.586	-	299.413	217.897	144.465	18.586	-
Valfabbrica	-	12.097	132.219	109.652	147.856	129.185	112.260	132.219	121.750	147.856	129.185	112.260
TOTALE AURI	-	1.571.666	6.588.047	3.910.043	6.551.783	5.751.484	4.465.664	6.592.088	5.481.703	6.551.783	5.751.484	4.465.664

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.

La verifica dell'equilibrio economico finanziario (EEF) della gestione si colloca all'interno della governance multilivello che struttura la regolazione del servizio integrato dei rifiuti urbani, la quale distingue e coordina tre livelli funzionali: l'Autorità di regolazione, cui l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce la predisposizione del metodo tariffario e il controllo di coerenza regolatoria; l'Ente territorialmente competente, titolare dell'attività di validazione e delle valutazioni di competenza sul singolo ambito tariffario; il gestore, tenuto alla predisposizione e alla trasmissione del piano economico finanziario. In tale assetto, il compito di assicurare e di verificare in concreto l'equilibrio economico finanziario della gestione è rimesso all'Ente territorialmente competente, nella specie ad AURI, e non all'ARERA (come dalla stessa anche richiamato nella delibera 591/2025/R/RIF).

Nel MTR-3 è l'art. 30, comma 30.2, del MTR-3 ad affidare all'Ente la verifica dell'equilibrio secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, in continuità con il comma 28.2 del MTR-2, che poneva in capo all'organismo competente la responsabilità della relativa verifica, con obbligo di comunicarne gli esiti al gestore e di motivare le scelte di integrazione e modifica dei dati trasmessi. Tale riparto è stato da ultimo esplicitato dalla deliberazione 591/2025/R/RIF, la quale ha chiarito che spetta all'Ente territorialmente competente assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, eventualmente mediante nuove rideterminazioni dei costi riconosciuti, e che, nell'ambito della governance multilivello di settore, sono gli Enti territorialmente competenti a rispondere in concreto di detto equilibrio. All'ARERA compete, per converso, la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa nella loro interezza, e con essa il controllo sulla correttezza della verifica dell'equilibrio operata dall'Ente, esercitato in sede di approvazione della predisposizione tariffaria, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 6 dicembre 2024. La valutazione che segue è dunque svolta da AURI nell'esercizio di una competenza propria, e non in surroga di un apprezzamento spettante all'Autorità.

In via preliminare, inquadrato il riparto di competenze, occorre fornire a supporto una definizione di equilibrio economico finanziario al fine di delimitare le valutazioni proprie compiute da AURI. In via generale, l'equilibrio economico finanziario non è categoria di derivazione meramente regolatoria, ma deve riconoscersi la sua definizione a cavallo tra il diritto delle concessioni, la finanza delle operazioni di lungo periodo e la regolazione tariffaria. Esso si compone infatti di due profili non sovrapponibili: la convenienza economica, quale capacità dell'operazione di creare valore e di remunerare adeguatamente il capitale investito, e la sostenibilità finanziaria, quale capacità di generare flussi idonei a servire il debito,

ALLEGATO 2

remunerare *l'equity* e assicurare la bancabilità (art. 185 del d.lgs. 36/2023, già art. 165 del d.lgs. 50/2016). Sul piano metodologico la sua misurazione poggia su una struttura finanziaria teorica e standardizzata, non riferita alle leve del singolo operatore ma a un operatore efficiente e rappresentativo del settore, coerentemente con l'allocazione del rischio finanziario in capo al gestore. La remunerazione del capitale investito netto è determinata ai sensi degli artt. 13 e 14 dell'Allegato A al MTR-3 quale prodotto tra il tasso di remunerazione e il capitale investito netto riconosciuto, dedotte le poste rettificative; il tasso è il costo medio ponderato del capitale, composto dal costo *dell'equity* stimato secondo il *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) e dal costo del debito al netto del beneficio fiscale, ponderati per un rapporto teorico tra capitale di debito e mezzi propri, con coefficiente di rischio differenziato per il ciclo integrato e per l'attività di trattamento in ragione della diversa *capital intensity*, secondo i valori del *beta asset* e i parametri fissati dalla deliberazione 480/2025/R/RIF. La convenienza economica si misura con il Valore Attuale Netto e il Tasso Interno di Rendimento di progetto (TIR FCFO), quest'ultimo calcolato sui flussi disponibili per la totalità dei portatori di capitale e non sui flussi del solo capitale proprio; la sostenibilità finanziaria con il *Debt Service Cover Ratio*, che deve mantenersi stabilmente sopra l'unità, e con il *Loan Life Cover Ratio*, riferito all'intera vita del finanziamento. Secondo le Linee Guida ANAC n. 9 del 2018, ancorché non più vigenti e qui richiamate a titolo di prassi ricostruttiva (dovendosi richiamare la Direttiva concessioni comunque sul tema), una concessione è in equilibrio quando il Valore Attuale Netto di progetto tende a zero e il Tasso Interno di Rendimento di progetto eguaglia il costo medio ponderato del capitale; in difetto di un piano di gara o di affidamento, la tendenza all'equilibrio dovrebbe verificarsi, se disponibili le informazioni, confrontando il rendimento di progetto con il *benchmark* regolatorio, nella specie il costo medio ponderato del capitale fissato dalla deliberazione 480/2025/R/RIF.

La distinzione tra equilibrio della gestione ed equilibrio del Gestore-impresa e la sostenibilità della tariffa per l'utente.

Come già richiamato, la verifica rimessa all'Ente ha per oggetto l'equilibrio della gestione regolata, e non l'equilibrio del Gestore inteso come impresa. Lo affermano l'art. 30, comma 30.2, che affida all'Ente la verifica dell'equilibrio della gestione, l'art. 29, comma 29.5, che ancora il piano all'equilibrio della gestione, e l'art. 4.5, che in caso di squilibrio impone il recupero della sostenibilità efficiente della gestione. L'equilibrio della gestione misura la capacità della tariffa, depurata dei costi non efficienti (e non congrui), di coprire i costi riconosciuti. L'equilibrio del Gestore-impresa attiene invece alla sua complessiva situazione patrimoniale e alle sue scelte di struttura, e si apprezza sul contratto di servizio e sulle logiche di gara. Una tensione finanziaria del Gestore, che può derivare da scelte societarie, da attività estranee al perimetro regolato o dalla struttura del capitale, non integra per ciò solo uno squilibrio della gestione. La distinzione ha un preciso corollario sul versante dell'utenza. Il mandato conferito ad ARERA dall'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 non è la mera copertura dei costi dell'operatore, ma il contemperamento tra l'interesse dell'operatore economico al mantenimento dell'equilibrio della gestione e l'interesse dell'utenza al contenimento e alla razionalizzazione dei costi, secondo quanto ribadito dal Consiglio di

ALLEGATO 2

Stato, Sez. VI, n. 6466 del 2025. L'equilibrio rilevante è pertanto un equilibrio complessivo, che tiene insieme la remunerazione dei costi efficienti della gestione e la sostenibilità della tariffa per l'utente finale: non è ammissibile un riconoscimento tariffario che, coprendo oneri non efficienti, si risolva in un aggravio ingiustificato del prelievo a carico dei contribuenti.

In tale solco, la verifica deve essere condotta sui costi riconosciuti come efficienti a valle della validazione (che è per l'appunto l'unica sede di definizione dell'ammissibilità al riconoscimento di un costo), e non sui costi lordi dichiarati dal gestore. La determinazione della base rilevante segue una sequenza istruttoria a due stadi. In sede di pre-qualificazione l'Ente verifica che ciascuna voce rientri nelle macrocategorie tipizzate dall'art. 8, applicando le rettifiche ivi prescritte, che abbia carattere di ordinaria ricorrenza ai sensi dell'art. 11, con esclusione delle poste straordinarie, che, ove derivante da costi d'uso del capitale, sia riferita a investimenti inseriti nella pianificazione d'ambito approvata o specificamente autorizzati, restando inteso che il conguaglio a-2 non costituisce strumento di autorizzazione retroattiva, e che non sia espressione della manifestazione di rischi assunti in sede di gara. In sede di validazione le voci ammesse in principio sono sottoposte alle verifiche di coerenza rispetto alle risultanze contabili, di completezza rispetto alla pertinenza al perimetro del servizio integrato e di congruità ai sensi dell'art. 30.1, intesa quest'ultima quale giudizio sostanziale di proporzione tra spesa e utilità, mutuato dalla logica delle verifiche di anomalia e di congruità del diritto dei contratti pubblici di cui agli artt. 110 e 185 del d.lgs. 36/2023. La base dell'equilibrio coincide, per costruzione, con la base tariffaria costituita dai soli costi così validati; le poste non ammesse, gli investimenti privi di validazione preventiva o incongrui e gli oneri riconducibili al rischio trasferito in gara restano estranei alla base dell'equilibrio e non fondano alcuna pretesa di riequilibrio, non potendo la nozione di equilibrio operare quale canale alternativo di riconoscimento a piè di lista. Infatti, il riconoscimento tariffario non impone all'Ente di recepire l'intero paniere dei costi esposti dal gestore, ma postula una verifica attiva e sostanziale di ciascuna posta. Sul punto anche la giurisprudenza formatasi sul contenzioso relativo alla validazione dei Piani Economico Finanziari del sub-ambito 2 dell'AURI, promosso dalle società affidatarie del servizio integrato, che ha chiarito che l'attività di validazione dell'Ente territorialmente competente e la successiva approvazione dell'Autorità non si risolvono in una mera e passiva acquisizione dei costi dichiarati dal gestore, ma comportano un intervento attivo su di essi funzionale alla promozione dell'efficienza del sistema, dovendo l'Autorità controllare anche la correttezza della verifica dell'equilibrio della gestione operata dall'Ente (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 6 dicembre 2024, confermativa di T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 141 del 1° marzo 2024; nello stesso solco, quanto ai PEF 2024-2025, T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 7 del 7 gennaio 2026). In quel contenzioso la pretesa del gestore al riconoscimento della totalità dei costi proposti nel PEF grezzo, a fronte delle decurtazioni operate per le poste ritenute non ammissibili, non pertinenti e/o non congrue, non ha trovato tutela in sede giurisdizionale. L'onere di dimostrare l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle componenti di costo, e con esse i presupposti del relativo riconoscimento, grava dunque sul gestore, tenuto a corredare il PEF di adeguato supporto documentale e motivazionale; le poste prive di tale corredo, o che non superano le

ALLEGATO 2

verifiche di cui al comma 30.1, restano escluse dalla base tariffaria e dalla base dell'equilibrio, e la loro mancata copertura non integra uno squilibrio della gestione ma una perdita rimasta nella sfera di rischio del gestore (a tutela del concedente e dell'utenza).

Ulteriore profilo è temporale: l'equilibrio è concettualmente una grandezza pluriennale, riferita all'operazione nel suo arco temporale. È chiaro e pacifico come questo possa e debba essere apprezzato e valutato sulla base di un piano pluriennale, come richiesto dal disposto normativo vigente. Resta tuttavia inteso anche che la presenza di un PEF pluriennale (o PEFA) è richiesta per gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rete regolati dal D.lgs. 201/2022 che dispone, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e della disciplina del piano economico-finanziario asseverato, la presenza di un piano di affidamento che proietti costi, ricavi, investimenti e finanziamenti su base triennale e per l'intero periodo dell'affidamento, e che rechi i parametri di valutazione, ossia il Valore Attuale Netto e il Tasso Interno di Rendimento di progetto. La gestione in esame non è retta dalla disciplina del D.lgs. 201/2022 e non dispone, conseguentemente, di un piano economico finanziario di affidamento recante l'indicazione puntuale di tali parametri. In difetto di detto piano, e fino alla sua eventuale costruzione, la verifica dell'equilibrio per il quadriennio 2026-2029 (o comunque per la gestione nei limiti dell'operatività del Gestore) non può essere condotta con gli indici di sintesi tipici delle operazioni pluriennali, che ne presuppongono la proiezione dei flussi, e procede su base annuale, esaminando il conto economico della gestione per il profilo di competenza e, per il profilo finanziario, il rendiconto finanziario unitamente agli indici di liquidità, di autofinanziamento e di costo del debito.

Quanto ad un aspetto meramente quantitativo, nella valutazione dell'equilibrio devono essere computate ed apprezzate, quali componenti di margine effettivo della gestione, la quota di proventi trattenuta dal gestore per effetto del fattore di *sharing*, valorizzato secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3 nell'intervallo $[0,2; 0,9]$ in funzione delle performance ambientali, e l'eventuale eccedenza dell'inflazione programmata riconosciuta rispetto a quella effettivamente registrata sulle singole componenti di costo (elemento che ha contribuito in modo considerevole nella predisposizione del MTR-2, come anche dato atto dal DCO ARERA in tema di MTR-3 nel quale la stessa Autorità ha reso evidente l'eccesso di riconoscimento della dinamica inflattiva rispetto all'effettivo andamento delle componenti di costo – cfr. costo del personale). Il tasso di inflazione programmata, fissato dalla deliberazione 480/2025/R/RIF e applicato in modo uniforme ai costi consuntivi dell'anno a-2 secondo la logica del costo ritardato, non riflette le dinamiche di prezzo dei singoli fattori produttivi; lo scarto in eccesso su una determinata componente non costituisce costo efficiente ma extra-remunerazione, computata nel margine e riducibile dall'Ente in sede di determinazione tariffaria, in coerenza con l'impostazione dei documenti per la consultazione 180/2025/R/RIF e 249/2025/R/RIF. Lo scarto di segno opposto, per la parte non coperta dal coefficiente CRI_a confermato per le annualità 2026 e 2027, dal conguaglio dell'art. 20 e dai deflatori degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9, resta rischio regolatorio assunto ex ante dal gestore secondo la logica del *price cap*. Le rimodulazioni disposte ai sensi dei commi 4.3 e

ALLEGATO 2

18.2, infatti, non incidono sull'equilibrio economico della gestione, differendo nel tempo il recupero di componenti comunque riconosciute; deve comunque riconoscersi che dette rimodulazione producono un effetto sulla tesoreria, con generazione di fabbisogno di circolante, che l'Ente monitora con attenzione e preserva anche "rallentando" la pianificazione degli investimenti. In questi meccanismi il Valore Residuo di subentro di cui all'art. 21 opera quale garanzia di chiusura dell'equilibrio pluriennale, assicurando al gestore uscente la restituzione del valore residuo dei cespiti riconosciuti e non ancora ammortizzati (previsto procedimento istruttorio di definizione del perimetro), nonché il recupero delle componenti di conguaglio già riconosciute e dei costi eccedenti il limite tariffario validati e rimodulati. Nel caso della gestione in esame, stante la scadenza dell'affidamento, sulla liquidazione del Valore Residuo si appunta la sede naturale di riconoscimento delle componenti a conguaglio non ancora recuperate, salvo l'apposito procedimento istruttorio richiesto dal comma 21.3 per le componenti diverse da quelle di conguaglio già riconosciute.

Esito della verifica e attestazione.

All'esito dell'istruttoria (condotta sul gestore quale aggregazione dei singoli operatori, essendo il gestore la GEST Srl e non il singolo operatore, dovendosi pertanto compiere ogni valutazione sull'aggregato delle parti e non sulla singola parte), considerando che AURI:

- i. ha riconosciuto integralmente le componenti di costo validate come efficienti confluite nelle entrate tariffarie di riferimento risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, unitamente al relativo adeguamento monetario determinato secondo il tasso di inflazione programmata fissato dalla deliberazione 480/2025/R/RIF;
- ii. ha determinato le componenti a conguaglio per la parte non recuperata nel periodo, ed essendo queste ultime destinate a trovare riconoscimento nel Valore Residuo di subentro ai sensi dell'art. 21, salvo il supplemento istruttorio ivi prescritto;
- iii. ha operato rettifiche, modifiche e integrazioni in sede di validazione di matrice prevalentemente endogena, riconducibile a scelte gestionali autonome del Gestore o al rischio dal medesimo assunto in sede di gara, per le quali l'esclusione costituisce diretta applicazione del principio di riconoscimento dei soli costi efficienti e congrui, in coerenza con l'indirizzo che riconduce la verifica dell'Ente a un vaglio attivo dei costi e non a un recepimento a piè di lista (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 6 dicembre 2024; T.A.R. Umbria, Sez. I, nn. 141 del 2024 e 7 del 2026), essendo comunque rimesso in capo al Gestore l'onere di dimostrare che il costo di cui invoca il riconoscimento è efficiente e non riconducibile a fattori gestionali migliorabili secondo le migliori pratiche di gestione, restando a suo carico, in difetto di tale prova, la relativa quota non riconosciuta (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16 del 7 novembre 2025, sulla distinzione tra variabili endogene, dipendenti dallo sforzo volitivo e tecnico dell'operatore, ed esogene).

è possibile attestare che le entrate tariffarie riconoscibili per il quadriennio 2026-2029 assicurano la copertura dei costi riconosciuti come efficienti, nel rispetto della sostenibilità della tariffa per l'utenza, e che non emergono criticità reddituali o finanziarie di natura

ALLEGATO 2

strutturale tali da esporre la gestione al rischio di default o da comprometterne la continuità. La gestione regolata risulta in equilibrio economico finanziario nei termini e nei limiti della regolazione vigente.

Resta comunque inteso che la verifica dell'equilibrio della gestione condotta in sede di predisposizione tariffaria non esaurisce né preclude i rimedi di fonte contrattuale propri della concessione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, accanto agli strumenti della regolazione tariffaria, permangono per i contratti di servizio gli istituti generali, azionabile ove il corrispettivo divenga inadeguato per circostanze eccezionali, fermo restando che i due piani non si sovrappongono e che il riconoscimento tariffario dei costi efficienti persegue finalità distinte dal riequilibrio della concessione. Al gestore resta rimesso, ove ritenga sussistente uno squilibrio non assorbibile dagli strumenti ordinari della regolazione, di attivare gli strumenti propri della concessione, formulando motivata istanza di riequilibrio, corredata dell'esatta quantificazione dei presupposti e della dimostrazione della loro imprevedibilità, eccezionalità e non imputabilità. L'istanza va sottoposta al Responsabile Unico del Procedimento, cui compete l'istruttoria e la valutazione dell'equilibrio alla luce dell'allocatione dei rischi contrattuali, distinguendo i rischi assunti e trasferiti al concessionario in sede di gara, in coerenza con la definizione di rischio operativo, che restano a suo carico quale alea ordinaria e non fondano alcun diritto al riequilibrio, dai rischi esterni, eccezionali, imprevedibili e non imputabili, che soli possono giustificare l'intervento riequilibrativo. All'esito di tale valutazione, e previa dimostrazione dell'avvenuto esperimento, in ordine successivo, dell'efficientamento dei costi, della rimodulazione tariffaria e dell'eventuale riduzione del piano degli investimenti, l'istanza potrà essere favorevolmente considerata; in difetto, la mancata copertura di oneri riconducibili al rischio trasferito, a inefficienze o a scelte gestionali autonome resta definitivamente allocata nella sfera del concessionario.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

Nella predisposizione tariffaria in esame l'Ente territorialmente competente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, in forza del quale – in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che qualifica le entrate tariffarie determinate secondo la metodologia come *valori massimi* – è consentito, «in caso di equilibrio economico finanziario della

ALLEGATO 2

gestione», applicare valori inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3, previa puntuale indicazione, con riferimento al piano economico-finanziario, delle componenti di costo ammissibili che si è ritenuto di non coprire integralmente, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti.

L'esercizio di tale facoltà ha riguardato, nel caso di specie, i soli ambiti tariffari nei quali il servizio, ovvero uno o più dei servizi che lo compongono, è svolto direttamente dai Comuni in forma di gestione in economia, e nei quali il Comune assume pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del MTR-3, la qualità di soggetto gestore tenuto alla predisposizione del PEF. Con specifico riguardo a tali gestioni (cioè la gestione propria del Comune), l'Ente territorialmente competente ha proceduto a detrarre dalle entrate tariffarie applicate i valori eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come determinato ai sensi del comma 4.1 del MTR-3, con la conseguenza che la rinuncia si è concentrata, in via esclusiva, sulle componenti tariffarie eccedenti la variazione massima ammissibile e non ha inciso sulle componenti riconosciute entro il predetto limite e non ha inciso sul Gestore dei servizi.

La scelta di operare la detrazione, anziché la rimodulazione dell'eccedenza secondo la facoltà contemplata dal comma 4.3 del MTR-3, trova fondamento nelle risultanze della procedura partecipata. L'Ente territorialmente competente dà atto, in particolare, che le detrazioni così operate sono state rese disponibili ai Comuni-gestori mediante la comunicazione delle rispettive predisposizioni tariffarie, ponendo le medesime amministrazioni nella condizione di rappresentare ogni eventuale esigenza di diversa allocazione temporale degli importi. A fronte di tale comunicazione, dalle amministrazioni interessate non è pervenuta alcuna richiesta di rimodulazione degli importi eccedenti a tutela dell'equilibrio della gestione (accompagnata dalle relative motivazioni specifiche), circostanza che integra la manifestazione dell'accordo del gestore presupposto dal comma 4.5 e conferma, sul piano sostanziale, la sussistenza di condizioni di equilibrio economico-finanziario delle gestioni interessate: la mancata attivazione degli strumenti di salvaguardia posti a disposizione delle amministrazioni dimostra, infatti, che la mancata copertura delle componenti eccedenti non è idonea a pregiudicare né la continuità né la sostenibilità economica del servizio.

Sotto il profilo della coerenza con gli obiettivi definiti, la rinuncia così perimetrata risulta pienamente conforme alla *ratio* del modello regolatorio, il quale àncora la copertura tariffaria ai soli costi efficienti e utili, senza dare ingresso ad alcun riconoscimento a *più di lista* delle risultanze contabili. La detrazione delle sole componenti eccedenti la variazione massima ammissibile, per di più circoscritta alle gestioni comunali, si colloca in continuità con i principi di efficienza, economicità e sostenibilità delle tariffe per l'utenza finale e, non intaccando le componenti riconosciute entro il limite e le componenti a valere per il gestore dei servizi, non arreca alcun pregiudizio ai livelli di servizio da assicurare all'utenza, come già rappresentato al § 5.7 in ordine alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario.

Conclusivamente, l'Ente territorialmente competente ritiene che la mancata copertura integrale delle componenti tariffarie eccedenti il limite alla crescita annuale, operata nei

ALLEGATO 2

confronti dei soli Comuni-gestori e portata a conoscenza degli stessi mediante la comunicazione delle predisposizioni tariffarie, sia coerente con gli obiettivi definiti, non pregiudichi l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni interessate – confermato dall'assenza di richieste di rimodulazione a tutela del medesimo – e risulti conforme alla disciplina dettata dal comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Sulla base di quanto emerso in sede di determinazione del coefficiente *CRI* e tenuto conto che il Gestore non ha trasmesso alcuna richiesta di verifica dell'equilibrio economico e finanziario, AURI si è avvalsa della facoltà di procedere con una rimodulazione delle eccedenze, rimandando a successive eventuali valutazioni la permanenza della necessità di riconoscimento degli importi per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario. La rimodulazione non inficia il raggiungimento degli obiettivi e non determina effetti tali da condizionare negativamente né sull'equilibrio economico né quello finanziario.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

In caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il limite alla relativa variazione annuale, ed essendo la differenza validata dall'Ente territorialmente competente che la ritiene necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, si è proceduto con la rimodulazione ai sensi del MTR-3 anche oltre il periodo in corso di approvazione.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole del comma 4.1 del MTR-3 – allega un'apposita Relazione in cui attesta le valutazioni definite al comma 4.4 del MTR3.

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale, non si verificano superamenti del limite alla crescita annuale gli ambiti tariffari della

ALLEGATO 2

gestione. Le eccedenze tariffarie sono state rimodulate anche successivamente al termine del terzo periodo regolatorio come previsto dal MTR-3.

5.12 Allegati

1. Relazione di accompagnamento dei Gestori (e relativi allegati).
2. Metodologia AURI di determinazione dei parametri.